

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Compagnia di

FATTO

Il sig. in data ha presentato alla Compagnia di della Guardia di Finanza un'istanza d'accesso a tutti gli atti del procedimento instaurato a seguito dell'esposto dal medesimo presentato nei confronti dei signori, e

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza richiamando le norme di esclusione dall'accesso degli articoli 9 e 10 del DPR 184 del 2006 e dell'articolo 4 comma 1 del DM 603 del '96.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva in primo luogo che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2206.

Per completezza di analisi ed in ossequio al principio di economicità si osserva inoltre che il diniego d'accesso si fonda sulla previsione di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso ed in particolare sull'art. 4 comma 1 del DM 603 del '96 ed al riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo. Conseguentemente il ricorso presentato non potrebbe comunque essere accolto, risultando tuttavia assorbente la inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il sig., in data, ha presentato all' Istituto Comprensivo di un'istanza d'accesso avente ad oggetto i documenti in base ai quali la commissione esaminatrice ha deliberato il rigetto della richiesta di iscrizione per l'anno/..... della propria figlia minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 ad accedere ai documenti richiesti relativi, peraltro, alla posizione personale della figlia minore e come tali sempre accessibili al medesimo. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: Direzione Provinciale di, Direzione Provinciale di, Filiale Metropolitana

FATTO

Il signor, per il tramite dello studio legale, formulava istanza – datata - rivolta alle intestate amministrazioni chiedendo in particolare l'accesso “agli atti e/o ai documenti attinenti il fascicolo del procedimento relativo alla propria domanda di ricongiunzione nella gestione speciale Inps con particolare riferimento a quelli attinenti l'esposizione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione dell'onere e di ottenere copia degli stessi”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Direzione Provinciale di nella quale si forniscono chiarimenti circa il calcolo operato e i criteri seguiti nello stesso e si allegano alcuni documenti.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente ritiene cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti inviati e, per il resto, osserva che al di là dei chiarimenti offerti dall'amministrazione adita non pare esser stato consentito accesso integrale ai documenti richiesti. Allo stato pertanto la Commissione non è in grado di valutare se l'interesse del ricorrente può dirsi soddisfatto con l'invio della memoria della Direzione Provinciale di, La Commissione pertanto, pur prendendo atto delle precisazioni avanzate dalla amministrazione e dei documenti inviati, in via prudenziale, ritiene di dover accogliere il ricorso con riferimento alla ulteriore documentazione – eventualmente esistente e non ancora ostesa – alla quale il richiedente può avere ancora interesse. A tal fine si chiede al ricorrente o al suo legale di precisare alla amministrazione se l'interesse può dirsi già soddisfatto o se si insiste per l'ulteriore ostensione.

PQM.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione inviata e lo accoglie, prudenzialmente, con riguardo all'eventuale ulteriore documentazione detenuta e non ancora ostesa per la il ricorrente esprimerà interesse all'ostensione e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili un'istanza d'accesso agli atti del procedimento instaurato con l'invio di un messaggio PEC del alle ore contenente un esposto. Motivava l'istanza in relazione alla propria qualifica di esponente volendo inoltre verificare l'effettiva avvenuta presa in carico dell'esposto stesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. ha presentato nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara che, da una ricerca effettuata nel server, la mail contenente l'esposto non è stata mai ricevuta e, conseguentemente, non le è stato attribuito alcun numero di protocollo né da essa è stato generato alcun procedimento. Viene indicato al ricorrente che, in merito alla pretesa fatta valere nell'esposto, la gestione delle tratte autostradali è di competenza dei Concessionari.

DIRITTO

Preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di *non esistenza* della documentazione richiesta, per mancata attivazione del relativo procedimento, la Commissione non può che respingere il ricorso per la materiale inesistenza della documentazione oggetto di istanza. In un'ottica di massima trasparenza si invita l'amministrazione ad indicare al ricorrente i recapiti del Concessionario a cui il sig. potrà inviare la propria richiesta di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge per la materiale inesistenza della documentazione oggetto di istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il sig. in data ha presentato alla Prefettura un'istanza d'accesso avente ad oggetto una nota della Questura del posta alla base del diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6 ottobre 2009)

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza richiamando la norma di esclusione dall'accesso dell'art. 3 del DM 16 marzo 2022 trattandosi di "relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità Nazionale e delle altre Autorità di Pubblica Sicurezza"

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il diniego d'accesso si fonda sulla previsione di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso ed in particolare sull' art. 3 del DM 16 marzo 2022 ed al riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo. Conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia Municipale Comune di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza alla Polizia Municipale del Comune di, chiedendo copia in formato digitale dei fotogrammi di entrata e d'uscita del proprio veicolo dalla Ztl in relazione all'avvenuta notifica di un verbale di accertamento al medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ed esaminare il presente ricorso, pur presentato contro un ente locale, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad accedere alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di

FATTO

Il signor in data ha presentato un'istanza d'accesso all' Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di e, deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, in contrasto con la previsione dell'art. 25.4 della Legge 241/'90..

PQM.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La signora ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al, chiedendo copia del contratto di sfalcio erba sottoscritto tra il Reparto medesimo e l'azienda agricola

Motivava l'istanza in relazione alla propria qualità di erede dei terreni occupati ma non espropriati dall'amministrazione compresi nell'area oggetto della concessione contratto di cui chiedeva copia.

L'amministrazione, con provvedimento del, eccepiva la genericità e l'indeterminatezza dell'istanza che appariva così volta ad esercitare un controllo sull'operato della p.a.

Avverso tale provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara che preso *“atto dell'avvenuta integrazione degli elementi ritenuti carenti per concedere il diritto di accesso, pertanto si annette alla presente copia autentica del contratto di sfalcio erba Rep. N. in data”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio da parte della amministrazione adita della documentazione oggetto d'istanza, nel disporre la trasmissione alla ricorrente - a cura della Segreteria - dei predetti documenti può ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi disponendo la trasmissione alla ricorrente, a cura della Segreteria, della documentazione oggetto di istanza, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse

FATTO

Il signor ha partecipato allo scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso a posti del ruolo maschile per la nomina alla qualifica di del Corpo di Polizia Penitenziaria, collocandosi alla posizione in graduatoria.

Presentava pertanto alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un'istanza d'accesso datata avente ad oggetto:

- 1 Fascicoli relativi ai partecipanti alla procedura selettiva;
- 2 Schede di valutazione dei titoli;
- 3 Verbalì resi dalla commissione valutatrice dello scrutinio (...).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminare il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, come ben noto, il partecipante ad una prova concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla procedura stessa, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Potrà quindi accedere ai documenti relativi alla propria posizione individuale, a quelli formati dalle commissioni nonché quelli relativi agli altri partecipanti alla selezione, ciò con le precisazioni e limitazioni di seguito esposte. Il diritto di accesso del partecipante alla selezione si estende alla sola fase procedimentale alla quale il medesimo ha partecipato e ancora, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa ed il costante indirizzo di questa Commissione, l'accesso ai documenti delle prove selettive non si estende ai documenti di *tutti* i partecipanti alle stesse ma può essere dalla amministrazione limitato ad un congruo numero di partecipanti, sufficienti a consentire comunque la verifica richiesta, collocati in posizioni determinanti in graduatoria. Il ricorrente potrà pertanto accedere ai documenti degli altri candidati o circoscrivendo la richiesta ad alcune specifiche posizioni della graduatoria oppure accedendo ad un certo numero di essi, utile ai fini di una comparazione.

In ossequio al principio di economicità si precisa che nelle procedure concorsuali non è necessaria la notifica ai candidati cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono poiché gli stessi non rivestono la qualifica di “controinteressati in senso tecnico”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva, invitando il ricorrente a voler eventualmente specificare le posizioni di interesse, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra, per il tramite dell'avv. del Foro di, in data ha trasmesso alla Prefettura di una richiesta di accesso ai documenti del proprio procedimento per l'attribuzione della cittadinanza italiana, attivato con istanza del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza d'accesso così presentata la richiedente, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/90 - ad accedere ai documenti richiesti relativi, peraltro, alla propria posizione personale e come tali sempre accessibili. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ufficio VI Concorsi

FATTO

Il signor, in data, ha presentato all' Ufficio VI Concorsi del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria una richiesta d'accesso avente ad oggetto diversa documentazione relativa al concorso pubblico per posti di di istituto penitenziario di livello, al quale aveva partecipato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara l'avvenuto invio al ricorrente della documentazione oggetto di istanza con note del e

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preso atto dell'invio al ricorrente, da parte della amministrazione adita, della documentazione oggetto d'istanza non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il signor in data ha presentato all' Istituto Comprensivo di un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa e connessa alle domande di iscrizione presentate per le figlie minori.

L'amministrazione differiva l'accesso con provvedimento del avverso il quale il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente a fronte dei chiarimenti ottenuti a seguito di convocazione da parte dell'Istituto il signor rinunciava al ricorso.

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'avvenuto soddisfacimento del diritto conoscitivo del ricorrente tramite i chiarimenti ottenuti può ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Commissione una richiesta di revocazione relativa alla decisione, resa dalla stessa nella seduta del - notificata al ricorrente a mezzo pec il successivo

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di revocazione deve ritenersi tardiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza revocatoria irricevibile perché tardiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig. ha presentato ha presentato alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate un'istanza datata avente ad oggetto la propria istanza di rimborso dell' imposta di registro.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale, ex art. 7 e 10 della Legge 241/90, ad accedere alla documentazione richiesta, relativa peraltro alla posizione individuale del richiedente e come tale sempre accessibile al medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il sig. ha presentato ha presentato un'istanza datata e rivolta ad S.p.A. chiedendo di accedere alla documentazione afferente all'infortunio avente numero di sinistro riguardante il proprio figlio minorenni.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile essendo la documentazione richiesta relativa ad un rapporto esclusivamente privatistico che non ricade nella disciplina dell'accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Inail - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Direzione Territoriale di

FATTO

Il signor, in qualità di titolare di omonima società a responsabilità limitata, ha presentato all'Inail diun'istanza di accesso avente ad oggetto "i verbali di tutte le dichiarazioni rese ai funzionari/ispettori Inail dai dipendenti srl, nonché da eventuali soggetti terzi, nell'ambito degli accertamenti" di cui a verbali unici di accertamento notificati alla medesima società, indicati con i relativi numeri identificativi.

Evidenziava una finalità difensiva della documentazione richiesta in relazione ai relativi ricorsi già proposti in sede amministrativa.

Con provvedimento del l'amministrazione rigettava l'istanza in forza della previsione della Determina pres. 149 del 22 marzo 2018 art.15 lettera b) n.8.

Avverso il predetto provvedimento il sig., n.q., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto e ulteriormente precisando l'esclusione dei chiesti documenti dall'accesso, in forza della previsione del Regolamento Unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi - Determina pres. 149 del 22 marzo 2018, art. 15 comma 3 lett b) n. 14 secondo il quale sono esclusi dall'accesso gli "accertamenti ispettivi".

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva preliminarmente che il diniego di accesso si fonda sulla previsione di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso ed al riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo. Conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.

La Commissione, per completezza di analisi, ricorda che – in tema di accesso alle dichiarazioni rese dai dipendenti - il diritto di difesa per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, deve essere temperato con la tutela dei lavoratori che hanno

reso dichiarazioni in sede ispettiva, allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: -

FATTO

Il signor, professore universitario, ha presentato alla - un'istanza d'accesso avente ad oggetto “ le cosiddette *schede revisore* ossia il giudizio analitico ed il punteggio formulato dai revisori sulle due pubblicazioni sottoposte a valutazione, in relazione ad ognuno dei tre criteri di valutazione originalità rigore metodologico impatto”

L'istanza era motivata dall'interesse del richiedente a conoscere con analiticità la valutazione dei propri lavori (pubblicazioni) presentati a seguito del bando emanato dalla medesima Agenzia, per la
.....-.....

L'amministrazione rigettava l'istanza con provvedimento del eccependo che “la valutazione analitica finale già resa nota assorbe e compendia i singoli giudizi e le valutazioni rese dai due referee” e inoltre che “la motivazione indicata nella richiesta non è riconducibile a quanto previsto l'articolo 22 comma uno lettera b) della Legge 241 del 90.

Avverso tale provvedimento il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale, ex artt 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione richiesta, comunque riferita alla posizione personale dell'istante e come tale accessibile al medesimo. Appaiono prive di pregio le argomentazioni avanzate dall'amministrazione resistente a sostegno del diniego opposto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica

FATTO

Il signor ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica una richiesta d'accesso datata e, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla medesima – pur a seguito di una reiterazione/integrazione del - ha adito la Commissione con ricorso del

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza originariamente presentata, nonché sulla successiva del, in contrasto con la previsione dell'art. 25.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor ha presentato all'..... di, al quale il figlio minore è iscritto, una richiesta d'accesso datata e, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla medesima, ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso in contrasto con la previsione dell'art. 25.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica, Reparto del Corpo delle
.....

FATTO

Il signor ha presentato al Reparto del Corpo delle del Ministero della Transizione Ecologica una richiesta d'accesso datata

L'amministrazione riscontrava l'istanza con provvedimento del, qualificato dal richiedente quale rigetto della richiesta, avverso il quale il sig. ha adito la Commissione con ricorso del

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato in contrasto con la previsione dell'art. 25.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso per istruttore tecnico in data indetto dal Comune di e conseguentemente – in data - ha chiesto alla medesima amministrazione di accedere agli atti della propria prova per verificare le domande errate e riscontrare quelle esatte.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminare il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. Come ben noto, il partecipante ad una prova concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla procedura stessa, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

FATTO

La signora, in data, ha presentato al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca un'istanza d'accesso avente ad oggetto "copia di tutti gli atti del procedimento relativo alla domanda presentata" dalla medesima per la partecipazione alla "Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico/....."

L'istanza era motivata dalle difficoltà di sistema riscontrate dalla richiedente nella presentazione della domanda in modalità telematica.

L'amministrazione rigettava l'istanza con provvedimento del eccependo che l'art. 24, comma 1, lettera c) prevede che il diritto di accesso debba essere escluso nei confronti delle attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione" L'amministrazione competente sosteneva inoltre che la posizione della odierna ricorrente fosse gestita non dal MIUR ma dall'USR presso il quale era stata avanzata domanda di partecipazione al concorso.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono tutte le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con la precisazione che non era stato possibile individuare l'Ufficio Scolastico Regionale competente, in quanto quest'ultimo non risultava individuabile né dall'istanza presentata dall'interessata, né dal sistema informativo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale, ex artt 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione richiesta. Appare priva di pregio l'eccezione avanzata dall'amministrazione resistente relativa all'oggetto della richiesta vertente non già su atti generali ma sulla posizione individuale della richiedente ed in particolare sulla domanda di partecipazione dalla stessa presentata. Ugualmente superabile appare

l'eccezione relativa alla competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale. Come noto l'articolo 6.2 del DPR 184/2006 prevede che *“la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente”*. Nel caso di specie si tratta poi non di altra amministrazione ma di diversa articolazione della stessa amministrazione e pertanto utilizzando l'ordinaria diligenza l'amministrazione adita – tramite la semplice interlocuzione con la ricorrente stessa - può facilmente individuarsi l'Ufficio Scolastico Regionale competente e trasmettere allo stesso l'istanza d'accesso ricevuta per la gestione della relativa pratica tramite accoglimento. Si invita il legale della ricorrente ad agevolare l'operato della amministrazione indicando l'Ufficio Scolastico Regionale al quale la richiedente ha presentato domanda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a trasmettere l'istanza d'accesso ricevuta alla propria articolazione - Ufficio Scolastico Regionale – competente, previa relativa specificazione da parte della ricorrente, ai fini dell'accoglimento dell'istanza d'accesso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione - Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture

FATTO

Il signor in data ha presentato al Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture della Regione una richiesta d'accesso avente ad oggetto un atto di accertamento del e la relativa relata di notifica in relazione al quale aveva ricevuto notifica di cartella di pagamento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si motiva il ritardo nell'evasione della pratica e si allega la documentazione oggetto di istanza.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ed esaminare il presente ricorso, pur presentato contro un ente locale, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. La Commissione, preso atto dell'invio da parte della amministrazione adita della documentazione oggetto d'istanza, nel disporre la trasmissione al ricorrente - a cura della Segreteria - dei predetti documenti può ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di

FATTO

La signora in data ha presentato un’istanza d’accesso all’Istituto Comprensivo “.....
.....” di chiedendo “*copia dell’esposto/rilievo che la riguardava consegnato alla Dirigente Scolastica dalla
Vicepreside ins., come comunicatole verbalmente dalla Dirigente Scolastica?*”.

Seguivano due richieste di integrazione alla domanda presentata da parte dell’Istituto in data
e poi

In assenza di riscontro della amministrazione la signora inviava dapprima un sollecito
dell’istanza in data per il tramite della Segreteria Provinciale del Sindacato die infine,
deducendo la formazione del silenzio rigetto, adiva la Commissione con ricorso del affinché
riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre
il termine di trenta giorni dall’ultimo provvedimento espresso della amministrazione, in contrasto con la
previsione dell’art. 25.4 della Legge 241/’90. Si evidenzia infatti che la reiterazione o il sollecito di
un’istanza d’accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare
tempestivamente l’originario rigetto, espresso o tacito dell’istanza presentata.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché
tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia su supporto informatico «*del registro generale di protocollo (fascicoli esclusi) dell'anno della Prefettura di, con relativa dichiarazione di conformità all'originale tramite impronta bash*» è ciò al fine di individuazione la registrazione di protocollo riferita ad un documento che l'istante afferma non essergli mai stato notificato.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha rappresentato che la richiesta di accesso si presentava gravosa nonché vaga e generica non avendo l'istante indicato il documento di cui chiedeva di verificare la protocollazione e l'interesse sotteso all'istanza.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

L'istanza di accesso si profila come forma di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione e quindi inammissibile.

La documentazione richiesta non è ricollegabile per come è dedotto nell'istanza di accesso all'interesse di cui è portatore l'accedente e denota una finalità di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, non consentito ex art. 24, comma 3, della legge 241/'90.

La disciplina dell'accesso tutela, infatti, l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez.II, 10 settembre 2015, n. 11180; sez. II, 24 novembre 2015, n. 13250; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 4 aprile 2016, n.366).

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività

amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa Commissione, ormai consolidata al riguardo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi alle prove sostenute dal al nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del ed, in particolare, agli atti relativi alle prove fisiche, psico-mediche e psico-attitudinali dallo stesso sostenute nelle predette date.

Il l'Amministrazione resistente concedeva il parziale accesso ai documenti richiesti, in quanto *«il test dell'immagine speculare Mod. B, il test "Tachistoscopia", il Questionario M.O.V. ed il Questionario PES 1F non sono stati estrapolati in copia poiché atti d'ufficio riservati e, in quanto test, riutilizzabili nelle prossime selezioni, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2022, articolo 6 comma 1, lettera a), che disciplina le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 nr. 241».*

Rileva il ricorrente che sui documenti richiesti si fondava il giudizio di inidoneità, formulato dall'Amministrazione resistente.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto parziale, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente rilevava che il parziale diniego opposto trovava causa nella peculiare natura dei documenti richiesti, in quanto sottratti all'accesso ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2022, articolo 6 comma 1, lettera a).

DIRITTO

La Commissione osserva che l'Amministrazione, nel delineare le ragioni del suo diniego, ha espressamente invocato la propria disposizione regolamentare che sottrae all'accesso i documenti contenenti informazioni comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale delle altre Forze di polizia impiegato nell'ambito degli organismi interforze del Ministero dell'interno.

In ragione di quanto sopra la Commissione non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare dovendosi, per tali fini, il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

Il i ricorrenti formulavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza attestante lo svolgimento di ore di lezione di musica (.....) nell'anno scolastico/..... e il titolo di accesso (per l'anno/..... e/.....) alla relativa classe di concorso; istanza motivata dal fatto che il, docente di, aveva proposto all'Amministrazione di svolgere il relativo insegnamento senza ricevere alcun riscontro.

Il l'Amministrazione resistente consentiva un accesso parziale, negandolo per la documentazione relativa all'anno scolastico/..... con la motivazione che per tale anno di insegnamento il ricorrente aveva avanzato domanda di insegnamento oltre i termini previsti dal decreto dirigenziale, con conseguente difetto di interesse.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve necessariamente specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

Nella fattispecie concreta, in relazione alla documentazione non avendo parte ricorrente formulato domanda di insegnamento nei termini di legge e non essendo inserito nelle GPS né GI

nell'a.s. /, il ricorrente non può dirsi, pertanto, soggetto “interessato” ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla documentazione (tutti i verbali della commissione afferenti alla prova scritta ed orale dallo stesso sostenuta e, con riferimento a quest'ultima, quella degli altri candidati esaminati lo stesso giorno del ricorrente, nonché la copia della presentazione *in power* richiesta ai fini di tale prova e ogni altro documento presupposto e consequenziale) relativa al concorso ordinario per titoli ed esami indetto con DD n. 23 del 2022 per la classe di concorso per la

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto del difetto di interesse in capo al ricorrente in quanto escluso dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prova scritta.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha confermato la legittimità del diniego opposto in ragione del fatto che in pari data a quella di presentazione dell'istanza di accesso, aveva notificato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e depennamento graduatoria in seguito ad una nota del Ministero avente ad oggetto la rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso, a causa della presenza di errori nelle domande a risposta multipla.

A seguito di tale rettifica, il ricorrente ha ottenuto un ricalcolo del punteggio che ha modificato la precedente valutazione con una decurtazione di punti (da a); decurtazione che non consentiva il superamento della prova scritta.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

In merito alla richiesta dei verbali afferenti alla prova scritta, la Commissione ritiene la sussistenza di un interesse all'accesso, trattandosi di atti ai quali il ricorrente, avendo partecipato alla prova scritta, seppur non superata, ha diritto di accedere.

Non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti; il candidato, escluso dalle prove orali, partecipante ad un concorso pubblico, ha quindi il diritto di avere copia dei propri elaborati scritti, dei verbali di correzione e di fissazione dei criteri stabiliti per la correzione, nonché degli elaborati dei concorrenti ammessi agli orali, perché solo in tal modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione.

Nel caso di specie, viene, inoltre, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Quanto all'istanza di accesso agli atti inerenti alla prova orale, la Commissione rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile non avendo parte ricorrente superato la prova scritta a seguito del ricalcolo del punteggio e pertanto essendo venuto meno l'“interesse” ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della - Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di

FATTO

Il, in qualità di docente di e –, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutti i documenti posti a fondamento della procedura della mobilità, per il personale docente anno scolastico/..... relativi alla docente, in qualità di interessato al medesimo procedimento relativo ad Istituti della Provincia di

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale chiede il rigetto del ricorso sul rilievo che con apposita comunicazione indirizzata al ricorrente aveva rappresentato che *«il riscontro –adempimento potrà avvenire non prima del, ritenendo prevalente l'interesse pubblico specifico della P.A. correlato ad un ottimale inizio delle attività didattiche; è circostanza nota che l'attività dell'ufficio, in questo periodo, è protesa a coprire con gli incarichi a tempo determinato tutte le cattedre vacanti in seguito a rinunzie e ad altri motivi, operazioni che si protrarranno presumibilmente fino alla fine del corrente mese».*

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Amministrazione ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti ed ai documenti relativi alla valutazione del punteggio della propria prova scritta relativa alla procedura concorsuale per docenti di cui al D.D. 510/2020 per la classe di concorso e ciò al fine di visionare la valutazione ad egli attribuita da parte della commissione.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L n. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il, in qualità di contribuente, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso a due distinti avvisi di accertamento prodromici a cartelle di pagamento, in seguito azionate esecutivamente e ciò al fine di conoscere eventuali vizi sostanziali e procedurali della pretesa impositiva.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione perveniva memoria dell'Inps che inviava anche a parte ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione

FATTO

Il, in qualità di contribuente, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso a due distinti avvisi di accertamento prodromici a cartelle di pagamento, relative al mancato pagamento del bollo auto anni e, azionate esecutivamente e ciò al fine di conoscere eventuali vizi sostanziali e procedurali della pretesa impositiva.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione Regionale ha depositato nota in cui ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

La Commissione - competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso – preso atto della nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

FATTO

Il , in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso alla documentazione attestante che «il C.F. (CP), del ufficio -*Mezqj Aerei-del Reparto*, ha partecipato ad un corso di formazione dal al» al fine di poter verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione che avendo concesso la partecipazione al dipendente al suddetto corso, non ha consentito all'istante di fruire del "lavoro agile".

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

FATTO

Il, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso alla documentazione attestante «il numero totale delle visite fiscali INPS richieste dal C.V. in qualità didi Corpo/ Reparto dall'..... al» nonché «il numero totale delle richieste da parte del C.V. inviate ad altri Corpi e FF.AA. tese ad ottenere la consegna di atti d'ufficio dall'..... al» e, infine “lo statino lavorativo dell'istante del mese di”

L'istanza era motivata al fine di verificare l'operato amministrativo relativo all'utilizzo di altre forze armate.

Il a dire del ricorrente l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della commissione l'amministrazione resistente rilevava che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, aveva già fornito tutta la documentazione in possesso; documentazione che veniva trasmessa alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione resistente, della quale dispone la trasmissione al ricorrente da parte della Segreteria, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che la parte ricorrente precisi l'attualità dell'interesse alla decisione del ricorso e con riferimento a quale documentazione.

Medio tempore sono interrotti i termini per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione e invita la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

FATTO

Il, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso a referto medico del redatto dal CA o dichiarazione e/o motivazione per cui non è stato prodotto referto.

Stante il silenzio dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria, in cui allegava dichiarazione del CA , trasmessa al ricorrente, che dava atto che il sig. non è stato sottoposto a visita medica il e non è stato redatto certificato medico.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Da trasmettere a difensore civico

E' richiesta di accesso rivolta ATS

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Gruppo

FATTO

Il, Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso relativa ai propri turni di servizio di alcuni giorni del mese di e ciò al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare che lo vedeva coinvolto.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i), del d.m. n. 603 del 1996.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso infondato in quanto la Guardia di Finanza ha invocato a sostegno del diniego l'art. 4, comma 1, lett. i) del D.M. 603/1996, che sottrae all'accesso i documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali; atto regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tali fini il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Comando dei VV. F.F. di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutte le pratiche e progetti dallo stesso sottoscritte e firmate come ingegnere prevenzione incendi dal alla data dell'istanza di accesso; istanza motivata dal fatto che il era venuto a conoscenza del rilascio di un nulla osta ad un progetto di prevenzione incendi nei confronti della ditta, in realtà, mai presentato dall'istante e che intende verificare se esistono altre pratiche fraudolente a sua firma e mai redatte.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale, dopo aver premesso l'impossibilità di ricercare i fascicoli di prevenzione incendi mediante l'inserimento del nome del tecnico progettista o del tecnico asseveratore, ha precisato di aver consentito l'accesso al relativo fascicolo, mediante l'inserimento della ragione sociale della ditta ed ha chiesto all'istante di fornire le ragioni sociali delle ditte/società da verificare.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione.

Quanto alla restante documentazione, l'Amministrazione ha chiesto all'istante di fornire le ragioni sociali delle ditte/società da verificare.

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalle parti, ossia se sia stata o meno ricevuta l'integrazione da parte del ricorrente ed in quali termini l'Amministrazione abbia deliberato sull'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara parzialmente improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e sospende la decisione invitando le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di -Comando Polizia Municipale

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ai verbali amministrativi redatti per le violazioni di cui all'art.7 comma 7 del Codice della Strada accertate in lungo la SP (periodo dal al) comunicando, altresì, a quante di queste fosse stata comminata la prevista sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo. L'istanza era motivata dal fatto che il il ricorrente aveva impugnato un verbale elevato il lungo la menzionata strada fondando le proprie censure sul mancato adempimento dell'obbligo di procedere alla rimozione dell'auto (sanzione accessoria) dal quale deriverebbe l'annullamento del verbale (sanzione principale).

Il l'Amministrazione rigettava l'istanza in quanto volta ad un controllo generalizzato dell'agire della resistente.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione - competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso – osserva che l'istanza presentata è da ritenere inammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi alla valutazione delle prove scritte relative alla procedura concorsuale per i docenti di cui al d.d. n.51 del 2020, classe di concorso

Il l'Amministrazione resistente concedeva il parziale accesso ai documenti richiesti, negandolo per insussistenza di interesse con riferimento: alla copia degli elaborati (prova scritta) prodotti dai candidati idonei utilmente inseriti in graduatoria per la Regione; verbale di valutazione/schede candidati relativi alla propria posizione e a quella di tutti gli idonei per la Regione afferenti alla prova scritta.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto parziale, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto: la parte ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad accedere agli atti del concorso al quale ha partecipato. Tale interesse, come noto, sussiste *in re ipsa* per il solo fatto dell'avvenuta partecipazione alla selezione.

In tale ambito il terzo concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso integrale alla documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compagnia C.C.

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia «della registrazione della richiesta di intervento al 112 del, per - per indubbia aggressione verbale con epiteti e minacce subite dall'intimante da parte di o e compagna (da identificare) abitanti in (.....) alla di via n.» al fine di eventualmente intraprendere azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota della Compagnia Carabinieri di che ha dedotto di aver chiesto il "nulla osta" all'ostensibilità degli atti da parte della competente A.G.

DIRITTO

Sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione sospende la decisione in attesa che pervenga il nulla osta all'accesso richiesto. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione ed interrompe i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il la, società armatrice del “.....” - imbarcazione sottoposta a congelamento ai sensi del d.lgs. n. 109 del 2007 e dell'art. 2 del Reg. UE n. 269/2014, in quanto “nella disponibilità del signor”, inserito a partire dal nell'elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive previste dal suindicato Reg. (UE) n. 269 del 2014 - formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti del relativo procedimento.

Il l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso richiesto essendo gli atti richiesti coperti da segreto d'ufficio ex art. 3, comma 10, d.lgs. 109 del 2007 ex e art. 14, DM. N. 203 del 2010.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'Amministrazione resistente ha invocato a sostegno del diniego disposizioni regolamentari che la Commissione non ha il potere di disapplicare, dovendosi a tali fini il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di contribuente, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso di diverse relazioni di notifica di cartelle di pagamento e ciò al fine di conoscere eventuali vizi sostanziali e procedurali delle stesse.

Ha dedotto che con nota del prot. / trasmessa il l'Agenzia delle entrate – Riscossione aveva chiesto una proroga di 30 giorni, termine non rispettato.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ha dato atto che, di aver trasmesso al ricorrente l'ulteriore documentazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il – Ambito territoriale di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti amministrativi relativi all'assegnazione provvisoria di talune ore di insegnamento alla professoressa presso la scuola secondaria, classe di concorso (.....).

L'istanza era motivata dall'interesse diretto della ricorrente che riteneva non sussistente il diritto di precedenza all'insegnamento riconosciuto alla ex l. n. 100 del 1987, in quanto il coniuge di quest'ultima, militare, era stato trasferito a domanda e non d'ufficio presso la nuova sede.

Il l'Amministrazione rigettava l'istanza rilevando che il procedimento relativo alla posizione della era pienamente legittimo e che nel contemperamento degli interessi coinvolti prevaleva quello di quest'ultima che, peraltro, aveva manifestato il proprio diniego all'accesso richiesto.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del diniego impugnato rilevando, altresì, che in assenza di domande di trasferimento da parte della ricorrente non sussisteva in capo alla stessa alcun interesse all'accesso richiesto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato copia del provvedimento impugnato, nonchè ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo allegato e prodotto alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il, agente di Polizia Municipale presso il Comune di, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa al procedimento amministrativo di revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza adottato nei suoi confronti.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha dato atto di aver trasmesso al ricorrente copia della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: FONDAZIONE

FATTO

Il e e e, iscritti rispettivamente al Collegio dei di e di e, formulavano all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso ai seguenti documenti «*per l'anno verbali del Consiglio di amministrazione, deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio o estratto della deliberazione stessa; relazione sulle attività svolte nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente; relazione dell'organo di revisione; bilancio consuntivo con voci relative di entrata e di uscita.*»

A fondamento hanno addotto le seguenti motivazioni: “*lo studio delle abbondanti spese che vengono sostenute, gli ideali delle stesse, ed i soggetti che ne usufruiscono; lo studio delle operazioni svolte dalla Fondazione per poter comprendere meglio i risultati e gli scopi della stessa*” “*Essendo nostra legittima intenzione presentarci alle future elezioni, come oppositori della presente linea dirigenziale (ossia dei dirigenti politici di categoria del e della Cassa— coloro che impongono gli scopi della, che la controllano e la finanziano), necessitiamo di acquisire i dovuti contenuti da analizzare, commentare e, nel caso, contestare, con perizia e conoscenza.*”

A dire dei ricorrenti, la suddetta istanza teneva conto delle motivazioni contenute nella pronuncia di inammissibilità di questa Commissione del, afferente a una precedente istanza di accesso presentata dai medesimi ricorrenti e trovava ragione nell'iscrizione di questi ultimi alla Casa, ente finanziatore dell'Amministrazione resistente.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, parte resistente depositava nota con la quale rilevava, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di accesso in quanto ente non riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione dalla l. n. 241 del 1990, in quanto l'attività della Fondazione è quella di valorizzare la professione del e, dunque, non è riconducibile, per la sua settorialità, ad una attività di pubblico interesse. Nel merito, la resistente rileva che nel caso di specie difettava l'interesse diretto, concreto ed attuale dei ricorrenti, in quanto la volontà di comprendere i risultati e gli scopi della fondazione si configurerebbe quale azione popolare e dalla circostanza che i componenti degli organi della fondazione sono nominati dai consigli di amministrazione del Consiglio Nazionale o

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione osserva quanto segue.

E' applicabile alla fondazione la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, rientrando essa nella definizione di cui all'art. 22, comma 1 lett. e) in base alla quale si intende per *"per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*.

Tenuto conto delle osservazioni dell'Amministrazione resistente, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invita parte ricorrente a fornire chiarimenti in ordine all'interesse sotteso all'istanza di accesso, anche considerato che la richiesta di accesso attiene a documentazione risalente all'anno, sospendendo nelle more i termini di legge.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a fornire chiarimenti in ordine all'interesse sotteso all'istanza di accesso agli atti.

I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Parco Archeologico di

FATTO

L'....., in qualità di legale rappresentante della Casa Editrice e S.r.l., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione: « 1) *nome del consulente esterno che ha dichiarato che il libello "..... (.....-.....)"; non sarebbe scientifico; parere su cui il Parco ha basato la sua richiesta di danaro (€) per lo sfruttamento delle immagini; parere la cui propulsività, è stata negata in seconda battuta; 2) Ricevere l'intera perizia del consulente esterno (...).*».

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto che l'Amministrazione resistente ha avanzato nei confronti della ricorrente la richiesta di pagamento per uso delle immagini nella pubblicazione, basandosi a suo dire sull'indicata consulenza.

Il l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato, non avendo affidato alcun incarico di consulenza esterna, né parere o perizia e, dunque, non essendoci alcun atto ostensibile.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere la documentazione richiesta non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di

FATTO

Il, in qualità di presidente pro tempore dell'Associazione “..... ..”, collaboratore esterno del Museo di della, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti del procedimento “Protocollo d’Intesa Progetto Mappatura topografica dei circuiti murari detti “.....”.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini il Difensore Civico della, che trasmetteva il ricorso alla Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di e ha depositato nota con la quale dava atto che la documentazione oggetto della richiesta di accesso agli atti «*risulta già in possesso della Società ricorrente, destinataria del provvedimento e che agli atti non sussiste documentazione ulteriore, si rileva che per problemi organizzativi e per le assenze impreviste dei Funzionari interessati al procedimento, la Soprintendenza non ha potuto dare seguito, nei termini, all'istanza di accesso agli atti presentata*».

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere *documentazione ulteriore* non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

Amministrazione: INPS di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) riguardante la moglie, la figlia ed altri componenti del nucleo familiare della moglie, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia pendente per la determinazione del contributo al mantenimento a suo carico in favore della ex moglie e della figlia, deducendo in capo agli stessi la qualità di "controinteressati" ed indicandone, altresì, le generalità complete e l'indirizzo di residenza.

Avverso il rigetto della sua istanza, l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato memoria inviando la corrispondenza con l'avvocato rilevando che lo stessi *"continua ad inviare Istanze di Accesso agli Atti senza l'ordinanza del Giudice che invita questa sede Inps Provinciale a produrre la documentazione utile per la richiesta del sig."*

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso invitava parte ricorrente a produrre copia della documentazione attestante la ricezione (avvisi di ricevimento) da parte dei controinteressati delle raccomandate a/r con le quali è stato spedito il ricorso, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

Il ricorrente ha provveduto in conformità depositando gli avvisi di ricevimento, ad eccezione della raccomandata spedita a che risulta non recapitata risultando il destinatario "sconosciuto" all'indirizzo indicato.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che il contraddittorio non risulta integro in relazione a tutti i controinteressati, invita il ricorrente a rinnovare la spedizione del ricorso a ed a trasmettere la documentazione necessaria a provare il recapito dello stesso.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a provvedere all'incombente di cui di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig. ha chiesto l'accesso agli atti e l'estrazione di tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Deduce l'istante che l'Ufficio Scolastico Regionale per la ha, successivamente, riconosciuto il diritto ad accedere ai documenti richiesti, ma ha provveduto *“all'oscuramento di ben pagine, anche per le quali, tuttavia, viene richiesto il pagamento dei diritti di visura, estrazione e copia”*.

Il ricorrente adiva, pertanto, la Commissione qualificando il provvedimento come parziale rigetto della sua istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione rileva, in primo luogo che, come anche dedotto dal ricorrente, il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione.

Per il resto, in relazione alla parte della documentazione oscurata, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione in ordine alle ragioni dell'oscuramento per verificare se esse prevalgano rispetto all'interesse dell'accedente ad avere copia integrale della documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e, per il resto, invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso a tutti gli atti riguardanti la propria prova di esame, svolta per l'accertamento della "*capacità tecnica per la fabbricazione, tenuta in deposito, detenzione, vendita e/o riparazione di armi comuni e da guerra ex art. 8, co. 3, L. n. 110/1975*".

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una nota nella quale rileva di avere, in realtà, accolto l'istanza di accesso e trasmesso la documentazione richiesta in data a mezzo pec, mentre l'istante ha "reiterato" la sua istanza in data senza tenerne conto.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che l'Amministrazione ha documentato di aver provveduto all'accoglimento dell'istanza di accesso ritiene il ricorso inammissibile in quanto proposto contro il silenzio rigetto formatosi su una seconda istanza, reiterativa della prima, già positivamente evasa dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

Amministrazione: INPS di

FATTO

La Sig.ra formulava all'INPS di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione riguardante la percezione dell'indennità di accompagnamento da parte dei coniugi, Sigg. e, oggi deceduti, assumendo di aver svolto nei loro confronti le funzioni di badante e di avere pendente un contenzioso giuslavoristico con la figlia dei coniugi deceduti, finalizzato all'ottenimento delle differenze retributive rivendicate per le prestazioni a suo tempo svolte.

Avverso il rigetto della sua istanza, motivato dall'Istituto sull'asserita esclusività dell'esercizio dell'accesso nella sede giurisdizionale, l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, ritenendo sul punto di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dagli strumenti previsti dal codice di procedura civile nell'ambito dei quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione o un'autorizzazione da parte del giudice.

Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020 (in una fattispecie riguardante l'Archivio dei rapporti finanziari detenuto dall'Agenzia delle Entrate) dove pure rilevava il profilo della complementarietà della disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati di una pubblica amministrazione rispetto a i diversi strumenti previsti dal codice di rito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Liceo Scientifico Statale

FATTO

La Sig.ra ha formulato un'istanza di accesso chiedendo rilascio di copia *“del documento cui codesta Scuola ha attribuito il n. del del protocollo informatico con il relativo contrassegno elettronico di protocollo (parte integrante del documento protocollato digitalmente”*.

Deduce che tale documentazione concerne un fonogramma che la riguarda direttamente e che si riferisce ad una sua telefonata all'Istituto, quando era assente per malattia.

L'Amministrazione invitava l'istante ha integrare la sua istanza, rilevando che la stessa fosse *“incompleta e assolutamente generica. Come da consolidata giurisprudenza, l'accesso deve essere motivato (ex art. 25 l. n. 241 del 1990), indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante Si invita la S.V. a circoscrivere l'oggetto della richiesta e a regolarizzare la stessa ai sensi dell'art. 6 quinto comma del D.P.R. 184/2006 su interesse e motivazione che dovranno essere esplicitati in concreto e non in modo generico, con particolare riferimento allo scopo cui l'atto di cui si chiede l'ostensione è indirizzato”*.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che il provvedimento impugnato non risulta qualificabile come un provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso, ma costituisce un atto di soccorso istruttorio a mezzo del quale l'Amministrazione ha invitato la ricorrente a regolarizzare l'istanza di accesso come previsto dall'art. 6, comma 5 del DPR 184/2006, in base al quale *“Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”*.

L'istante, anziché procedere alla richiesta integrazione si è rivolta alla Commissione con la conseguenza che il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile attesa la mancanza, allo stato, di un provvedimento di diniego e vista l'inottemperanza all'onere di integrazione dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Reggimento

FATTO

Il Lgt. ha presentato, in data, al proprio Reparto, “Reggimento (.....)” sito in (.....) una richiesta formale di accesso alla documentazione riguardante la documentazione amministrativa in virtù della quale sono state calcolate la somme che gli sono state addebitate sui cedolini stipendiali rilevando una discrasia con i dati in suo possesso ed affermando che *“Nei cedolini e nei messaggi in allegato ai rispettivi cedolini di, e, (All. C, D, E), vengono indicati periodi in parte non corrispondenti a quanto comunicato dal Comando del Reggimento (all. B)”*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione (in data) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l’istanza di accesso che parte ricorrente ha inviato a mezzo PEC in data si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, mentre il ricorso alla Commissione (del) è stato proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame (spirato il).

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., dipendente del Comune di, appartenente al Corpo di Polizia Locale, ha formulato un'istanza di accesso finalizzata al rilascio "*di copia semplice della richiesta di parere di cui al prot. n. del, che la S.V. dichiara di aver inviato alla Commissione consultiva Regionale per la Polizia Locale nella Determinazione del*", contestualmente chiedendo di essere portato a conoscenza delle risultanze di tale richiesta di parere.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha comunicato di aver trasmesso in data la richiesta di parere di cui al prot. n. del

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione ritiene che il ricorso sia improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso.

Per il resto il ricorso è inammissibile in quanto finalizzato ad ottenere informazioni da parte dell'Amministrazione e non ad accedere a documenti amministrativi.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e, per il resto, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento ed, in particolare, i pareri emessi dalla Questura di e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, copia di ogni comunicazione intercorsa con il datore di lavoro e/o il lavoratore, copia della schermata riguardante lo stato attuale del procedimento e copia di ogni documento presente nel fascicolo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con successiva nota integrativa l'interessato ha fatto presente che, in data, l'Amministrazione ha risposto all'istanza di accesso agli atti senza, tuttavia, inviare copia di quanto richiesto e limitandosi a indicare che, ad oggi, il fascicolo risulta composto da:- *“Domanda telematica inviata dal datore di lavoro;- Parere positivo espresso dalla Questura di,;- Parere negativo espresso dalla I.T.L. di”*.

Ha pertanto, insistito per la decisione del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo del riscontro fornito dall'Amministrazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissariato di P.S. di

FATTO

Il Sig., a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ha formulato un'istanza di accesso al fascicolo presso l'Ufficio Immigrazione del COMM. DI P.S. DI

"...al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il silenzio, ricorso all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...) la scrivente difesa necessita di accedere V.s. fascicolo per verificare: 1) l'attribuzione del codice fiscale; 2) l'inserimento del codice fiscale all'interno dell'Anagrafe Tributaria".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota nella quale rileva che il codice fiscale dello straniero verrà fornito con la stampa del permesso di soggiorno, mentre la produzione e l'invio della tessera restano di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

L'istante lamenta, invece, che sarebbe onere dell'ufficio immigrazione provvedere all'inserimento in anagrafe tributaria del codice fiscale del cittadino straniero ed all'apposizione sulla ricevuta del titolo di soggiorno del relativo codice identificativo.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'istanza di accesso è finalizzata all'acquisizione di un atto che l'Amministrazione deduce essere inesistente, non essendo questa la sede idonea per sindacare la competenza dell'Organo o Ufficio deputato, nella fattispecie, alla attribuzione del codice fiscale del richiedente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del Verbale redatto dalla Stazione dei Carabinieri di in merito ad un sinistro stradale occorso in data ore circa tra il veicolo da lui condotto e la vettura, tg., di proprietà. dal Sig. e da questo condotta.

Dopo aver ottenuto l'accesso l'interessato formulava una richiesta di integrazione avendo constatato la presenza di *omissis* in relazione alla parte di verbale relativa alle operazioni dirette alla constatazione dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte del soggetto conducente la vettura coinvolta nel sinistro.

Ritenendo illegittima la mancata ostensione del verbale in forma integrale da parte dell'Amministrazione, la quale ha rilevato di non poter fornire le informazioni richieste e di aver trasmesso l'intero fascicolo alla Procura delle Repubblica di, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione stessa richieda all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti sono soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione all'adempimento di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale ricostruisce la vicenda, rilevando che la pratica si trova in fase istruttoria e che è stata trasferita per competenza territoriale alla Questura di

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto esposto dall'Amministrazione, rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, la Commissione ritiene che debba essere trasmessa anche l'istanza di accesso alla Questura di, dandone notizia all'interessato, affinché quest'ultima possa pronunciarsi sull'istanza di accesso agli atti.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione alla trasmissione dell'istanza di accesso alla Questura di, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento ed, in particolare, i pareri emessi dalla Questura di e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, copia di ogni comunicazione intercorsa con il datore di lavoro e/o il lavoratore e, copia della schermata riguardante lo stato attuale del procedimento e copia di ogni documento presente nel fascicolo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha trasmesso alla Commissione una nota nella quale ricostruisce dettagliatamente la vicenda anche in relazione alla complessa istruttoria svoltasi e deduce, infine, che l'istante è stato invitato a presentarsi il presso i suoi Uffici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto della convocazione dell'istante per il completamento della procedura, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.l. 19 maggio 2020, n. 34.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione nella quale ricostruisce la vicenda e rileva che l'istanza è stata respinta, con provvedimento che non è stato possibile recapitare all'istante per irreperibilità del destinatario all'indirizzo fornito.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione depositata in questa sede dall'Amministrazione, ivi compreso il provvedimento conclusivo del procedimento.

Non essendovi, tuttavia, contezza dell'effettiva trasmissione di tale documentazione anche all'interessato la Commissione invita la Segreteria a trasmetterla all'indirizzo PEC indicato dal difensore dell'istante nel suo ricorso, presso il quale risulta essere eletto domicilio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consolato Generale d'Italia –

FATTO

Il Sig., tramite il proprio difensore, rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia, conclusosi con provvedimento di rigetto, chiedendo, in particolare gli atti e documenti riferibili alla segnalazione proveniente da un Paese terzo ostativa al rilascio del visto, per motivi di ordine pubblico o sicurezza interna.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva che il provvedimento di diniego si basa sulla segnalazione da parte di un Paese partner, che essa emerge dall'interrogazione del sistema visti dell'Area Schengen e che non è possibile accedere ad ulteriori informazioni. Rileva, pertanto, di non avere nessun documento ulteriore, nel proprio fascicolo, rispetto a quelli già in possesso dell'istante.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso infondato in quanto, sulla base di quanto dedotto dall'Amministrazione, la documentazione richiesta con l'istanza di accesso è inesistente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che la pratica è stata trasferita per competenza territoriale alla Prefettura di, alla quale però non è stata trasmessa l'istanza di accesso in quanto risulta che quest'ultima abbia già riscontrato un'analogia istanza di accesso presentata dall'interessato tramite un diverso legale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto esposto dall'Amministrazione, rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto la Commissione ritiene che debba essere trasmessa anche l'istanza di accesso alla Prefettura di, dandone notizia all'interessato, non essendovi evidenze del riscontro da parte di quest'ultima di una separata ed analoga istanza di accesso.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione alla trasmissione dell'istanza di accesso alla Prefettura di, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di

FATTO

Il Sig. ha ricevuto dalla Questura di la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, volto all'emissione di un provvedimento di DASPO (Divieto di accesso a manifestazioni sportive) perché si sarebbe reso responsabile di un'invasione di campo durante l'incontro di calcio-.....

L'istante ha, dunque, presentato un'istanza di accesso a tutti gli atti e documenti attinenti al procedimento amministrativo.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza rilevando che i documenti richiesti sarebbero sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 415/1994 e del successivo D.M. 16/3/2022 ed, in sede di memoria, ha anche rilevato che gli atti del procedimento sono stati oggetto di comunicazione all'A.G.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Amministrazione ha negato l'accesso sulla base del D.M. 16/3/2022 recante la *"Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15"*.

In particolare l'articolo 3 (*Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità*) prevede al comma 1, lettera a) che, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso: *"a) le relazioni di servizio e gli altri atti o documenti presupposto per l'adozione di atti o di provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero di altri uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità"*.

In ragione di quanto sopra la Commissione non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare la citata disposizione, dovendosi, per tali fini il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di

FATTO

Il Lgt, avendo ricevuto dal Comando Legione Carabinieri di comunicazione dell'avvio di un'azione disciplinare ai sensi dell'art. 16 disp. att. del Codice di procedura penale, ha formulato alla Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia di iscrizioni, atti o richieste afferenti all'atto di avvio di una contestazione di natura disciplinare a suo carico.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato in quanto finalizzato all'ostensione di iscrizioni, atti o richieste afferenti all'atto di avvio di una contestazione di natura disciplinare attivata ai sensi dell'art. 16 disp. att. c.p.p. in base al quale *“1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi”*.

Tenuto conto della regolamentazione di tale peculiare azione disciplinare (artt. 17 e 18 disp. Att. C.p.p.), che è promossa dal Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio e della previsione in base alla quale *“L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni”* (art. 17 comma 2 disp. Att. C.p.p.), viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, che è parte del procedimento in questione ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Nazionale di e

FATTO

La dott.ssa ha partecipato al Concorso pubblico per titoli ed esami per n. posti di collaboratore di amministrazione, livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l'Istituto Nazionale di e di, superato la prova preselettiva, la prova scritta, ma non quella orale.

L'interessata ha proposto richiesta di accesso ai documenti amministrativi del concorso e l'Amministrazione ha accolto l'istanza trasmettendo copia dei verbali predisposti dalla Commissione esaminatrice dai quali era possibile evincere la valutazione delle prove scritte e della prova orale della dott.ssa e anche dei candidati dalla stessa citati.

A seguito della ricezione dei documenti trasmessi, la dott.ssa, lamentando la mancanza delle copie degli elaborati prodotti dai candidati dai lei indicati (prot. /.....), ha formulato, una ulteriore richiesta di accesso agli atti per "la verifica della valutazione ottenuta e dell'effettiva corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto in sede di svolgimento delle prove scritte".

Tale richiesta è stata respinta per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale poiché la richiedente aveva superato la prova scritta.

Avverso il rigetto parziale della sua istanza l'interessata ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che la ricorrente, avendo superato le prove scritte, non ha interesse a consultare gli elaborati degli altri candidati, avendo piuttosto interesse a vagliare l'esito infausto della sua prova orale ovvero quello favorevole degli altri ammessi, essendo chiusa la fase scritta concorsuale senza nessun pregiudizio per la candidata.

Nella fattispecie, il consolidato e noto orientamento sia della Commissione che della giurisprudenza amministrativa in ordine alla natura differenziata dell'accesso dei candidati, in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale va temperato con la natura bifasica della

procedura che impone di limitare il principio della accessibilità agli atti relativi alla fase per la quale sussiste un interesse dell'accidente non meramente esplorativo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato al Ministero resistente in data istanza ai seguenti documenti: “*i) verbali e/o degli atti e dei documenti relativi alla formazione ed elaborazione dei quesiti relativi al concorso ordinario indetto in virtù del D.D. n. 499 del 21.4.2020 e succ. integr. per la classe di concorso formati dalla Commissione nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326; (ii) atti di nomina dei componenti la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 per la classe di concorso dai quali risultino anche i nominativi dei singoli componenti?*”.

A sostegno della propria richiesta ha dedotto quanto segue: “*di essere una docente precaria che in data ha preso parte al concorso ordinario indetto in virtù del D.D. n. 499 del 21.4.2020 e succ. integr. per la classe di concorso ; che a causa dei numerosi errori presenti nelle domande del proprio elaborato non ha potuto raggiungere la soglia di sbarramento e, quindi, è stata esclusa dalla procedura; che ha diffidato e presentato reclamo al Ministero dell'Istruzione al fine di ottenere in autotutela l'annullamento della prova senza riscontro alcuno e, pertanto, è stata costretta a ricorrere innanzi al competente TAR?*”.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la

relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo – Ufficio Scolastico Provinciale

FATTO

La Sig.ra , in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai 1) verbali ed ai documenti relativi ai criteri di valutazione dei titoli presentati dall'accedente per l'inserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche per la classe di concorso, 2) nonché di quelli relativi alle colleghe e inserite nella medesima graduatoria. La richiesta era motivata a fini di verifica dell'attribuzione dei punteggi sia dell'accedente che di quelli delle colleghe, che sopravanzano l'odierna ricorrente nella graduatoria di che trattasi.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale sembra però fare riferimento a diversa richiesta di accesso contenente 5 categorie di documenti mentre quella allegata dalla ricorrente richiama solo i documenti di cui sopra.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra , la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente e della discrasia tra i suoi contenuti e la richiesta di accesso allegata dalla ricorrente si rileva quanto segue.

Pur facendo richiamo ad ulteriori documenti che tuttavia non costituiscono oggetto del presente ricorso introduttivo, l'amministrazione deduce di non essere in possesso di quanto richiesto dalla ricorrente sub 1 mentre, con riferimento ai documenti sub 2), parte resistente riferisce di aver notiziato le controinteressate dell'istanza presentata dall'accedente.

Le deduzioni di cui sopra appaiono contraddittorie nella parte in cui, trattandosi degli stessi documenti ora riferiti all'accedente ora alle sue colleghe, l'amministrazione prima dichiara di non possederli con riferimento alla ricorrente e poi, quanto alle sue colleghe, inoltra la comunicazione alle controinteressate.

La Commissione, pertanto, chiede all'amministrazione di fornire chiarimenti in merito, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Prof., in proprio e nella qualità di professore universitario di ruolo – Settore Scientifico Disciplinare/....., – in servizio presso il Dipartimento di dell'Università degli Studi di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente una istanza di accesso nel mese di avente ad oggetto: *“le c.d. schede revisore compilate da ognuno dei due revisori anonimi e recanti il giudizio analitico ed il punteggio attribuito ad ogni pubblicazione per ciascuno dei tre criteri di valutazione, ossia l'originalità, il rigore metodologico e l'impatto”*.

La richiesta, conseguente alla sottoposizione dell'accedente di sue pubblicazioni per il relativo giudizio, veniva motivata in base all'interesse del richiedente a *«conoscere i punti di forza e i punti di debolezza delle proprie pubblicazioni al fine di orientare la futura attività di ricerca»*.

Parte resistente, con nota del, ha negato l'accesso, deducendo che *«la valutazione analitica finale già resa nota assorbe e compendia i singoli giudizi e le valutazioni rese dai due referee [i.e. le c.d. schede revisore]»; ed ancora che «la motivazione indicata nella richiesta non è riconducibile a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b della Legge 241 del 1990, finalizzato alla protezione di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato chiesto»*.

La circostanza contenuta nel diniego relativa a quanto reso già noto all'accedente, si riferiva ad una precedente richiesta di accesso del Prof. con la quale chiedeva di conoscere il giudizio formulato dal GEV (gruppo di esperti della valutazione) sulle due pubblicazioni sottoposte a valutazione in relazione ad ognuno dei tre criteri di valutazione (originalità, rigore metodologico, impatto); richiesta, appunto, accolta dall'amministrazione resistente.

Contro il diniego datato il Prof. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente, in data, ha depositato memoria difensiva deducendo l'assenza di interesse rispetto all'istanza di accesso del, soprattutto in considerazione della motivazione addotta dal ricorrente e della circostanza per cui, quanto di interesse del medesimo, gli era già stato inoltrato all'esito della prima istanza. Inoltre parte resistente valorizza nella propria memoria difensiva quanto previsto all'art. 7, commi 2 e 3 del Bando -..... e nel “Documento sulle modalità di valutazione dei prodotti di ricerca Gruppo di Esperti della Valutazione dell'Area, (.....)” (All. 5) pubblicato sul sito internet dell'Agenzia e conoscibile da tutti i ricercatori di Area Secondo tale ultimo documento, infatti “Grande attenzione verrà posta al mantenimento dell'anonimato dell'attività dei revisori. I

risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che li hanno valutati non saranno resi pubblici”. Da questo punto di vista, l’ostensione dei giudizi dei revisori, seppur doverosamente anonimizzati, potrebbe esporre al rischio di identificazione dei revisori stessi. Ritiene altresì che il giudizio dei revisori oggetto del presente ricorso sia meramente preparatorio di quello finale già consegnato al ricorrente e dunque da ritenersi assorbito in quest’ultimo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Prof., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente occorre in primo luogo rilevare che la natura preparatoria di un atto non lo esclude dal novero di quelli accessibili. Da questo punto di osservazione, le difese di parte resistente non colgono pienamente nel segno, atteso che il carattere assorbente del giudizio finale potrebbe fare emergere discrasie con quelli preparatori e radicare perciò un interesse qualificato in capo all’accedente.

A tale profilo si aggiunga che la motivazione addotta dall’accedente, ritenuta non sufficiente dall’amministrazione, in realtà lascia trasparire un interesse meritevole di tutela, ovvero quello di poter orientare la propria attività di produzione scientifica nel futuro in maniera più proficua.

Per le suesposte ragioni e con la cautela di non rendere riconoscibili i nominativi dei revisori come disposto all’art. 7, commi 2 e 3 del Bando di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di – Servizi all’Utenza

FATTO

La Sig.ra Prof., rappresentata e difesa dall’Avv., riferisce di aver presentato all’Ispettorato resistente in data, istanza di accesso avente ad oggetto tutti i documenti contenuti nel fascicolo ispettivo n. aperto dall’amministrazione a carico della Società S.r.l. – datrice di lavoro dell’accedente – e relativo a denunciate irregolarità poste in essere dalla società medesima ai danni della Sig.ra

La richiesta veniva motivata a fini difensivi dall’accedente, essendo pendente un contenzioso in materia di diritto del lavoro con la società controinteressata, dinanzi al tribunale di in funzione di Giudice del lavoro.

Parte resistente, con nota del, ha adottato un provvedimento di differimento dell’accesso, rimettendo la valutazione sull’ostensione di quanto domandato al Giudice presso il quale la predetta causa è allo stato pendente.

Contro tale nota la Sig.ra ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla società controinteressata.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, rinviando al provvedimento di differimento nonché al D.M. n. 757/1994, contenente i casi di esclusione dall’accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il differimento impugnato, in realtà, si struttura più come un diniego, atteso che in esso si rimette la valutazione circa l’accessibilità dei documenti richiesti al giudice del lavoro presso cui pende il contenzioso tra l’odierna ricorrente e la società controinteressata.

In tale prospettiva, tuttavia, il diniego è illegittimo, atteso che lo strumento di cui all’art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione) non assorbe e non sostituisce il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; diritto che, all’opposto, mantiene la sua autonomia ed indipendenza di esercizio rispetto allo strumentario processuale pure esperibile.

Pertanto, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all'accesso, in ragione della sua qualità di denunciante che ha dato luogo all'accertamento ispettivo nonché di parte processuale nel giudizio instaurato con la Società controinteressata, il ricorso merita di essere accolto.

Né ha pregio il richiamo generico contenuto nella memoria di parte resistente ove questa richiama il D.M. n. 757/1994, atteso che la disposizione in ipotesi applicabile sarebbe quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esclude dall'accesso i *“documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”* e dunque facendo riferimento a fattispecie non riconducibili a quella oggi in esame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dagli Avv.ti e, riferisce di aver presentato all'Agenzia resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione del contratto di enfiteusi in forza del quale è stata presentata la dichiarazione di successione da parte dei Sigg.ri e e ciò in quanto l'immobile di proprietà dell'accedente sito in località risulterebbero assoggettati a dichiarazione di successione presentata dai predetti soggetti e gravato da diverse trascrizioni che ostano al pieno esercizio delle facoltà dominicali dell'accedente.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che i documenti richiesti sono in possesso di altro Ufficio dell'agenzia delle Entrate il quale, informato dell'istanza ostensiva, ha dichiarato non sussistere alcun contratto di enfiteusi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressato all'ostensione in capo ai Sigg.ri, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *d*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “..... e” – Stazione di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di appuntato dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, riferisce di aver presentato in data una richiesta di accesso all’amministrazione resistente preordinata all’acquisizione dei seguenti documenti: 1) comunicazione di reato redatta a carico del Capitano, del Maresciallo, del Maresciallo, dell’Appuntato e dell’Appuntato; 2) annotazione ex art. 357 c.p.p. a carico del pregiudicato; 3) annotazione ex art. 357 c.p.p. a carico del pregiudicato; 4) annotazione ex art. 357 c.p.p. a carico del pregiudicato; 5) annotazione ex art. 357 c.p.p. a carico del pregiudicato; 6) annotazione ex art. 357 c.p.p. a carico del pregiudicato

La richiesta veniva motivata a fini difensivi, essendo l’accedente parte di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti a seguito dell’inoltro della notizia di reato di cui sopra.

Parte resistente, con nota del, ha negato l’accesso deducendo la natura non amministrativa dei documenti domandati.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all’ostensione in capo ai Sigg.ri,,,,,,, e, cui si riferisce la documentazione oggetto dell’istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compagnia dei Carabinieri di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di appuntato dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, riferisce di essere sottoposto a procedimento disciplinare conseguente ad un procedimento penale successivamente archiviato e che, pertanto e per esigenze difensive, in data ha formulato istanza di accesso alla Compagnia resistente, domandando l'accesso ai documenti riferiti a tale procedimento penale siccome posti a fondamento del procedimento disciplinare menzionato.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'accesso richiesto è del tipo endoprocedimentale e riguarda documenti contenuti nel fascicolo disciplinare del ricorrente medesimo. Non avendo parte resistente adottato un provvedimento formale di diniego, inoltre, né depositato memoria difensiva, non si rinvergono motivi ostativi all'accoglimento della domanda di accesso e, di conseguenza, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il dott., magistrato, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, richiesta di accesso ai documenti posti a fondamento della revoca delle misure di protezione a favore dell'accedente.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi.

Parte resistente, con nota del successivo, ha negato l'accesso, opponendo la disposizione regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 16 marzo 2022, recante "Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15", a tenore della quale disposizione sono inaccessibili i " documenti coperti dal segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007 n. 124 o da altro segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo o disposti dall'ufficio che li abbia formati".

Contro tale diniego il dott. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Dott. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 16 marzo 2022, menzionata nelle premesse in fatto.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Corte di Appello di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente istanza di accesso preordinata all'ostensione della memoria difensiva depositata dall'avv., difensore dell'accidente, nell'ambito di un procedimento disciplinare (poi archiviato) avviato dall'amministrazione resistente su segnalazione del Sig. per asserite violazioni deontologiche poste in essere dal suddetto legale.

La richiesta era motivata in base a finalità difensive.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'Avv., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Ufficio II – Ambito Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, docente presso l'ISS di, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Provincia di riscontrando, a seguito della consultazione degli esiti di detta domanda in rete, la mancanza di disponibilità di posti a disposizione.

In data, pertanto, presentava istanza di annullamento in autotutela unitamente a domanda di accesso preordinata a conoscere la disponibilità delle cattedre accantonate e non assegnate per la propria classe di concorso, ivi comprese le disponibilità effettivamente assegnate e “*spezzoni orari residui non assegnati*”.

In data parte resistente rigettava l'istanza di accesso, deducendo che dalla pubblicazione del prospetto dei posti e degli orari disponibili si evince l'assenza di posti disponibili. L'odierna ricorrente inoltrava nuova istanza di accesso in data chiedendo di conoscere e i criteri di preferenza espressi nella domanda presentata dalla docente onde verificare che la stessa avesse optato per la assegnazione su cattedra unica o a spezzoni, nonché la documentazione relativa a titoli comprovanti il maggior punteggio assegnatole, atteso che dal precedente carteggio con l'amministrazione resistente quest'ultima aveva dedotto che comunque, in caso di assegnazione peraltro non avvenuta, la predetta sarebbe stata preferita alla ricorrente in ragione della sua migliore posizione rispetto a quella dell'accedente.

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso ritenendo l'istanza di accesso della Sig.ra esplorativa e non sorretta da interesse qualificato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato

secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'Istituto resistente al fine di ottenere copia della documentazione attestante l'erogazione del trattamento di fine rapporto corrisposto dal datore di lavoro all'ex marito, in quanto intenzionata a richiedere la corresponsione del 40% di tale trattamento, riferito al periodo in cui i coniugi erano ancora sposati, in virtù del diritto a lei spettante per essere beneficiaria, come da sentenza di divorzio, di assegno di mantenimento posto a carico del controinteressato

Parte resistente ha negato silenziosamente l'accesso e, pertanto, contro tale silenzio rigetto la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Il ricorso è stato notificato al controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nel caso di specie, invero, la ricorrente è titolare di un interesse qualificato all'accesso, essendo la documentazione richiesta strumentale all'esercizio di un diritto ben specificato sia nell'istanza di accesso che nel ricorso oggi in decisione.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione; Ufficio Scolastico Regionale per il; UFFICIO - AMBITO TERRITORIALE DI; Sede di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato al Ministero resistente in data istanza ai seguenti documenti: “ 1) *Provvedimento idoneità alla mansione Coll. Scolastico*; 2) *Nomina Ufficiale UAT di Coll. Scolastico*; 3) *Graduatoria Seconda Fascia ATA*; 4) *Domanda di Inserimento Graduatoria Seconda Fascia ATA Coll. Scolastico*”.

A sostegno della propria richiesta ha dedotto interessi difensivi collegati ad una non meglio precisata perdita di chance qualora “*risultasse non idonea la procedura di assunzione da parte dell'Ufficio Ambito Territoriale di*”.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo, quanto al documento 1, che l'Istituto Comprensivo Statale di (.....) “..... -” ha riferito che trattasi di documento inesistente; quanto al documento 2, il medesimo istituto, con riferimento ad identica richiesta di accesso pervenuta nel mese di, ha riferito che la stessa era stata evasa comunicando il link da dove poter consultare l'elenco dei contratti a tempo determinato del personale A.T.A.; quanto ai documenti di cui ai punti 3 e 4 della domanda di accesso, viceversa, il Ministero ha dedotto quanto segue: “*si evidenzia che l'interesse sotteso alla richiesta risulta insussistente, in quanto la Sig.ra non risulta inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per il triennio-..... dunque, la situazione della Sig.ra non è idonea a spiegare alcun effetto, né diretto, né indiretto nei confronti della ricorrente*”.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, il ricorso deve essere respinto per inesistenza del documento di cui al punto 1 e dichiarato inammissibile quanto ai documenti riferiti al punto 2 della richiesta di accesso, atteso che già in precedenza al deposito del ricorso era stato fornito il link per la consultazione di quanto domandato.

Rispetto ai documenti di cui ai punti 3 e 4, poi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse della ricorrente, non sussistendo alcun collegamento tra quanto domandato e l'interesse sottostante prospettato dalla Sig.ra

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile quanto ai documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'istanza di accesso e lo respinge quanto ai documenti di cui al punto 1.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Convitto Nazionale -

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di educatrice in servizio presso il Convitto resistente, riferisce di aver presentato dapprima in data domanda di accesso ai seguenti documenti: *“titoli culturali e di servizio, autocertificati e/o acquisiti d’Ufficio ex art. 15 della Legge 183/2011, giustificativi dei punteggi attribuiti ad altra educatrice (Sig.ra - neoimmessa in ruolo) nella Graduatoria ad esaurimento (GAE) del personale educativo annualmente utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato; documentazione in possesso dell’Amministrazione scolastica per le finalità di “controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria” (art.71 del D.P.R. 445/2000 e punto A.13 dell’ALLEGATO “A” al D.M. n. 228 del 23 luglio 2021)”*.

A fondamento della propria domanda deduceva quanto segue: *“l’Ufficio scolastico provinciale, in data, aveva provveduto a disporre una rettifica della ridetta graduatoria (valida per il triennio-.....) con la quale veniva riattribuita alla sunnominata Sig.ra una parte dei punteggi che alla stessa erano stati, in precedenza e sempre giudizialmente, decurtati e che tale rettifica aveva determinato: 1) la collocazione, in graduatoria, della scrivente in posizione deteriore rispetto alla collega; 2) la risoluzione - “attesa la imperatività del vincolo di contingente...per l’ a. s./.....” - del contratto a tempo indeterminato della stessa scrivente avente decorrenza giuridica dal e 3) l’assunzione in ruolo, sul posto liberato dalla scrivente, proprio della Sig.ra (con decorrenza economica dal e giuridica dal)”*.

Dopo essere stata invitata a riformulare in modo formale la richiesta ostensiva inizialmente avanzata in modo informale, parte resistente ha negato l’accesso con nota del u.s., motivando il diniego alla luce del carattere dell’istanza siccome preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione e opponendo altresì il dissenso della controinteressata.

La Sig.ra, contro tale diniego, ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è fondato, trattandosi di accesso endoprocedimentale per il quale l’interesse all’ostensione deve considerarsi *in re ipsa* e tenuto altresì conto della circostanza per cui, nel caso che occupa, come da orientamento consolidato di questa Commissione da cui non vi è motivo di discostarsi, tenuto conto che la procedura di assegnazione è assimilabile ad una procedura concorsuale

in ordine alla quale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non sussistono controinteressati in senso tecnico. Ciò in quanto i soggetti che hanno preso parte alla procedura hanno dato il proprio consenso all'acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione; perciò non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza che possa fungere da ostacolo al libero accesso alla documentazione richiesta.

Per tali motivi il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente prima in data e poi in data, istanza di accesso al fine di avere copia dei documenti riferiti alla propria partecipazione ad un concorso bandito, a quanto è dato comprendere, dalle e svoltosi nel mese di

Non avendo ottenuto risposta alla predetta richiesta, in data il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ha inoltrato la richiesta alla società resistente che è una società di fornitura di lavoro temporaneo e che pare ente diverso da quello che ha bandito la procedura concorsuale cui il ricorrente medesimo dichiara di aver preso parte e rispetto alla quale chiede l'accesso.

Pertanto, ai fini del decidere, la Commissione chiede a parte ricorrente di meglio chiarire la vicenda sottostante l'istanza di accesso e le ragioni per cui il ricorso è stato spiccato avverso la Società resistente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Interregionale

FATTO

Il Sig., in proprio e quale brigadiere capo in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data domanda di accesso ai seguenti documenti: *“comunicazioni annuali sub 2.c.(2), ricevute dal Comando Regionale, con le quali sono stati elencati i destinatari della ricompensa morale dell'encomio semplice concessa dal Comandante Regionale negli anni dal al compresi?”*.

La richiesta veniva motivata elencando in modo generico le finalità della concessione dei suddetti encomi, senza tuttavia far emergere un proprio interesse diretto, concreto ed attuale.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del ritenendo l'istanza priva di interesse.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accedere alla documentazione relativa agli elogi riferiti ad altri militari, siccome priva di motivazione, non appare meritevole di tutela.

Ed invero, considerata anche la circostanza per cui tali elogi non recano una motivazione e non sono espressione di una comparazione tra militari, la richiesta legittimamente negata si profila come preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione e come tale non meritevole di favorevole considerazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca –

FATTO

Il Dott., nella qualità di legale rappresentante della S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data domanda di accesso ai documenti relativi all'iter istruttorio del procedimento concluso con l'adozione del Decreto n. del avente ad oggetto *Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università- e indicatori per la valutazione periodica dei risultati.*

La richiesta veniva motivata in ragione della intenzione della Società ricorrente preordinata a promuovere l'istituzione di una nuova Università.

Nel decreto di cui sopra, tuttavia, l'amministrazione resistente ha preso posizione negativa sull'istituzione di nuove Università se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti.

Parte resistente ha negato l'accesso sulla scorta della disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990, la quale prevede l'esclusione del diritto all'accesso "*nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione*".

Contro tale diniego la S.r.l. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.r.l. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego impugnato, come detto nelle premesse in fatto, si basa sulla disposizione di cui all'art. 24, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990. Parte ricorrente, tuttavia, ritiene che detta preclusione operi con riguardo agli atti istruttori dei procedimenti finalizzati all'adozione di atti amministrativi generali fintanto che questi ultimi non siano stati adottati, come chiarito dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo. Parte resistente, viceversa, afferma che il dato normativo non consente di operare tale distinguo.

Le argomentazioni di parte ricorrente meritano favorevole considerazione. Ed invero, l'orientamento del Giudice amministrativo citato dalla ricorrente a tenore del quale il diritto di accesso agli atti preparatori alla determinazione conclusiva del procedimento deve ritenersi escluso fin quando

detto procedimento è ancora in corso ma non anche quando il medesimo sia giunto a compimento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3805 del 2002; T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 427/2021).

Nel caso di specie, essendo stata adottata la determinazione finale, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Ufficio Concorsi

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato al Ministero resistente in data istanza di accesso “*al verbale della commissione della sessione di esame di ieri al fine di conoscere le motivazioni che hanno determinato il mio voto*”.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La S.r.l., in persona del l.r.p.t., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data richiesta di accesso agli atti "affidenti alle istruttorie d'informazioni antimafia chieste dalla Regione sul suo conto in qualità di aggiudicataria, ad esito di bando pubblico, di due contributi a fondo perduto a valere sul F.E.A.M.P. (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) per la realizzazione dei progetti d'investimento".

La richiesta veniva motivata a fini difensivi.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, la Società istante ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo l'inaccoglibilità della richiesta di accesso, ostandovi il disposto di cui all'art.3, comma 1, lettera c) del Decreto ministeriale 16 marzo 2022 che sottrae all'accesso i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla S.r.l., la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) del Decreto ministeriale 16 marzo 2022 che sottrae all'accesso i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data una richiesta di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione di diversi documenti relativi all'ex marito e concernenti la sua capacità reddituale siccome necessari a fini difensivi stante la cessazione della comunione materiale e spirituale con il coniuge

Parte resistente ha dapprima negato l'accesso con provvedimento gravato dalla ricorrente e, successivamente e pendente il presente procedimento giustiziale, con nota del scorso, parte resistente, depositata memoria difensiva, dava atto dell'accoglimento dell'istanza di accesso riformulata dalla ricorrente medesima in data

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto dell'avvenuta consegna dei documenti richiesti dalla ricorrente da parte dell'amministrazione resistente, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore di Sanità

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte ad una procedura concorsuale indetta da parte resistente per il reclutamento di dirigenti di II fascia – area giuridica, e di non essere risultato tra gli ammessi alla prova orale, ha chiesto di accedere ai documenti della suddetta procedura.

Parte resistente ha differito l'accesso alla conclusione delle operazioni concorsuali.

Contro tale differimento il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva confermando il differimento e rappresentando che le operazioni concorsuali si sarebbero concluse in data u.s. e che all'esito della predetta conclusione avrebbe accolto l'istanza di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota difensiva di parte resistente e di quanto in essa dedotto, come riportato nelle premesse in fatto, la Commissione chiede a parte ricorrente se gli siano stati consegnati i documenti richiesti e se il proprio interesse sia stato soddisfatto, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato sin dall'anno istanza di accesso ad una serie di documenti riferiti ad un denunciato e asserito abuso edilizio posto in essere dalla Società, ottenendo, dopo reiterati solleciti intercorsi negli anni, una nota di diniego dell'amministrazione resistente datata con la quale si negava l'accesso per motivi di tutela della riservatezza della controinteressata.

Contro tale diniego il Sig. in data ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego impugnato è datato u.s. e pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato con invio a mezzo PEC in data e dunque oltre i termini di legge concessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Centrale Risorse Umane

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data richiesta di accesso a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale indetta da parte resistente per titoli ed esami, a posti di consulente nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, avendo partecipato alla medesima procedura e non avendo superato le prove scritte.

Parte resistente ha differito l'accesso alla conclusione delle operazioni concorsuali, basando il proprio differimento sulla disposizione di cui all'art. 14 del regolamento INPS contenente la disciplina dei casi di differimento che prevede la facoltà in questione quando dall'accesso possa essere compromessa la regolarità e la correttezza delle successive fasi del procedimento selettivo.

Contro tale nota la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 14 del regolamento INPS contenente la disciplina dei casi di differimento, menzionata nelle premesse in fatto.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “*note deduttive ed annessi quali trasmesse dall'ente in indirizzo all'Autorità dal mese di sino alla data di risposta alla presente*”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di reclamante all'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei confronti dell'ente in indirizzo, ex artt. 78, Reg. UE 2016/679 e 141 ss., d.lgs. 196/2003, attraverso reclamo in materia d'illecito trattamento di dati personali, fascicoli/.....-...../..... e/...../....., nell'ambito dell'istruttoria per i fascicoli in oggetto, al fine di tutela e dei relativi diritti di partecipazione procedimentale, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, per ogni deduzione e memoria in relazione al procedimento sul ridetto reclamo in punto trattamento dati personali, la cui apertura dell'istruttoria è stata comunicata al reclamante con nota del, Prot. e del, Prot.*”.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del u.s., deducendo quanto segue: “*il procedimento amministrativo oggetto dell'istanza è stato avviato ed incardinato da un'Autorità diversa dal CNOAS; l'esercizio di eventuali diritti di partecipazione procedurali, pertanto, deve avvenire semmai nei confronti dell'Autorità che ha in concreto avviato il procedimento amministrativo menzionato nella richiesta e non certo nei confronti dello Scrivente Ente. In questi termini, essendo il CNOAS parte di un procedimento amministrativo avviato da altra Autorità, qualsivoglia richiesta di accesso, strumentale all'esercizio di diritti di partecipazione procedimentale, deve semmai essere rivolta all'Autorità in concreto competente ad avviare, istruire e concludere il medesimo procedimento amministrativo. In definitiva, non si può affermare, nel caso di specie, che l'accesso sia strumentale alla tutela di alcuna posizione giuridica soggettiva, in quanto le regole che tutelano una posizione giuridica soggettiva dedotta in un procedimento amministrativo di competenza di un'Autorità diversa dallo Scrivente Ente sono altre e, in particolare, quelle che governano il medesimo procedimento amministrativo cui si fa cenno nell'istanza di accesso*”.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato articolata memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione respingeva il ricorso, così motivando: “*Il diniego opposto dall'amministrazione appare illegittimo nella parte in cui ritiene che, in astratto, i documenti debbano essere richiesti all'Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali, atteso che il diritto di accesso, qualora sussista come nel caso di specie un interesse qualificato dell'accidente, può essere esercitato nei confronti di chi effettivamente detiene i documenti oggetto dell'istanza, a prescindere dalla titolarità in merito alla conduzione del procedimento cui tali documenti si riferiscono.*”

Tuttavia, nel caso di specie, parte resistente nella memoria difensiva versata in atti in questo procedimento, ha chiarito che le note in questione trasmesse al Garante Privacy hanno natura difensiva rispetto ad un asserito trattamento illecito di dati personali posto in essere dall'amministrazione resistente e che le stesse contengono richiami a documenti per i quali il ricorrente medesimo aveva già formulato istanze di accesso e conseguenti ricorsi alla scrivente Commissione tutti respinti o dichiarati inammissibili.

Pertanto, tenuto conto anche dell'elevato numero di richieste di accesso indirizzate dal ricorrente all'Ordine resistente e dell'esercizio abusivo del diritto di accesso fatto dal ricorrente stesso, il ricorso non merita accoglimento”.

Contro tale decisione il Sig. ha depositato ricorso per revocazione, dolendosi di un dato non contenuto nella decisione di cui si è riportata la parte motiva, ovvero quello per cui la Commissione avrebbe dato atto di un'ostensione in realtà non avvenuta.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti della correttezza, si osserva che nel caso di specie il ricorrente si duole di circostanze che non fanno emergere alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto della sussistenza di qualsivoglia errore di fatto, dal momento che la Commissione ha respinto il ricorso per ragioni differenti da quelle censurate dal ricorrente in revocazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, una richiesta d'accesso alle dichiarazioni dei redditi del Sig., dall'anno d'imposta al L'accedente ha motivato l'istanza con la necessità di produrre la predetta documentazione nei giudizi civili pendenti dinanzi al Tribunale Ordinario di, ed aventi ad oggetto il mantenimento dei figli minori della Sig.ra e del Sig.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso richiesto, avendo ritenuto non provato un interesse attuale e concreto all'accesso in capo alla ricorrente. Avverso tale espresso diniego la Sig.ra ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di ribadire la legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al controinteressato, Sig., *ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.*

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Motorizzazione Civile

FATTO

In data, il Sig. ha presentato alla Motorizzazione Civile di una richiesta d'accesso, al fine di chiedere la copia della dichiarazione di conformità del motoveicolo di sua proprietà. La richiesta è stata inoltrata a tale amministrazione essendo quella dove il veicolo dell'accedente è stato immatricolato. Formatosi il silenzio rigetto, il ricorrente si è rivolto nei termini chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto. La disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Nel caso in esame il ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso, avente ad oggetto la dichiarazione di conformità del motoveicolo di proprietà dello stesso accedente. Si tratta, peraltro, di documento amministrativo, in quanto ai sensi dell'art. 22, L. 241/90 documento amministrativo è *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Studio Servizi Amministratore di Condominio;,

FATTO

In data, il Sig. ha inoltrato alle parti indicate in epigrafe, un'istanza al fine di chiedere l'accesso a numerosi documenti attinenti alla gestione condominiale dello stabile di cui è condomino. Il ricorrente ha chiesto, in particolare, tutte le convocazioni di assemblea ordinarie della gestione dell'Avv.; tutti i verbali dell'assemblea ordinaria; i bilanci consuntivi; le fatture e molti altri documenti attinenti alla gestione condominiale fatta dall'Avv., dal Sig., ed altri documenti ancora. La richiesta è stata motivata con la necessità di valutare la legalità della gestione condominiale da parte dei professionisti menzionati. Ritendo formatosi il silenzio rigetto il Sig. ha presentato richiesta di riesame in data

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue. La richiesta di riesame è inammissibile, essendo stata presentata prima ancora che fosse decorso il termine di 30 giorni per rispondere alla richiesta ostensiva. Ad ogni modo, questa Commissione non può non rilevare che il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile, trattandosi di istanza formulata nei confronti di singoli professionisti e di studi professionali che si occupano di amministrare condomini. Orbene, la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Pertanto, non sembra che la disciplina dell'accesso sia applicabile al ricorso *de quo*, non potendosi qualificare né come pubblica amministrazione l'amministratore di condominio o gli studi professionali, né di interesse pubblico l'attività da loro svolta, né, soprattutto, i documenti di cui si chiede l'accesso possono essere configurati in termini di documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FTTO

La Sig.ra ha presentato richiesta di accesso ai documenti relativamente ad un verbale del redatto dalla Polizia di Stato e relativo all'intervento dalla stessa sollecitato in seguito ad un tentativo di scasso della porta blindata e di atti vandalici da parte di La Questura di ha negato il richiesto accesso, in virtù delle previsioni regolamentari di cui al D.M. 16.3.2022 del Ministero dell'Interno sulla *“Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241”* e che all'art. 3, lett. a), espressamente sottrae dall'accesso *“le relazioni di servizio e gli altri atti o documenti presupposto per l'adozione di atti o di provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza...”*.

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito in termini il locale Difensore Civico, che ha trasmesso per competenza gli atti a questa Commissione.

DIRITTO

Il ricorso presentato dalla Sig.ra è infondato e, pertanto, non può essere accolto, essendo il diniego opposto dalla Questura di legittimo, in quanto fondato sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, lett. a) del D.M. del 16.3.2022. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente, non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di Servizio Veterinario.

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Azienda Sanitaria Provinciale di una richiesta d'accesso al fine di chiedere l'ostensione di ogni atto formale eventualmente redatto a seguito del sollecito dallo stesso presentato in data, relativo ad una richiesta di intervento presso il fondo adiacente la propria abitazione di residenza. La richiesta d'accesso è stata motivata con la necessità di tutela dei propri diritti nei confronti dei proprietari del fondo adiacente la propria abitazione. Lamentando la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente si è rivolto nei termini alla Commissione.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha inviato una memoria trasmettendo la documentazione esistente agli atti dell'Ufficio ed oggetto della richiesta ostensiva.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico e, per il resto, considerata la memoria dell'Amministrazione resistente che ha trasmesso la documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro per l'Impiego di

FATTO

La Sig.ra ha presentato, tramite il difensore avv., un'istanza di accesso al Centro per l'Impiego di-....., per chiedere l'ostensione della documentazione attestante la riduzione dell'orario di lavoro disposto nei confronti del suo ex coniuge La Sig.ra ha motivato la richiesta con la necessità di difendersi nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui il Sig. ha chiesto la diminuzione dell'assegno di mantenimento a carico del figlio minore della coppia, in ragione della riduzione dell'orario di lavoro.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso richiesto, anche alla luce dell'opposizione all'accesso formulata dal controinteressato, ritenendo inoltre non sufficientemente provato l'interesse all'accesso. Contro tale diniego la ricorrente, rappresentata dall'avv., ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di ribadire la legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico, ed osserva quanto segue. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al controinteressato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

In data il Sig. ha presentato alla Questura di una richiesta d'accesso, chiedendo la copia di una relazione di servizio in merito ad un intervento effettuato dalla Polizia di Stato per sedare una lite, effettuato tra il e il Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha presentato in data una richiesta di riesame alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. La Questura di ha inviato una memoria rappresentando di non aver mai ricevuto la richiesta d'accesso e, in ogni caso, di non poter accogliere la medesima, atteso che da tale intervento sarebbe scaturito un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di nel quale l'accedente riveste il ruolo di indagato.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Secondo quanto riferito dallo stesso accedente, infatti, l'istanza di accesso è stata presentata in data, mentre la richiesta di riesame è stata presentata in data, quindi, ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato all'Inps di un'istanza, chiedendo l'accesso a tutti gli atti relativi all'indennità di disoccupazione, alla naspi, agli assegni familiari e di assistenza, alle indennità di accompagnamento, ed a qualunque altra forma di contributo pubblico percepito negli ultimi dieci anni dalla Sig.ra, per sé e per i tre figli minori. Il Sig. ha motivato la propria richiesta di accesso, con la necessità di procedere alla rideterminazione del contributo al mantenimento nei confronti della Sig.ra, nell'instaurando procedimento per la modifica delle condizioni di affido dei tre figli della coppia.

L'Inps di ha negato l'accesso richiesto in quanto relativo a dati riservati di un terzo, ritenendo che *“possono essere forniti solo a seguito di autorizzazione espressa da parte della Autorità Giudiziaria, così come disposto da Regolamento assunto dall'Istituto - giusta Determinazione n. del e circolare 4/2013”*. Avverso tale provvedimento espresso di diniego il Sig., tramite il proprio difensore, si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso; al ricorso è stata allegata la notifica alla controinteressata, inviata tramite raccomandata A/R che, benché spedita all'indirizzo di residenza, è tornata indietro in quanto il destinatario è risultato sconosciuto.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che, benché il ricorrente abbia notificato la richiesta di riesame alla controinteressata tramite il servizio postale, tuttavia, la raccomandata non è andata a buon fine, essendo risultato il destinatario sconosciuto. Appare, pertanto, opportuno che il ricorrente notifichi nuovamente il ricorso alla Sig., avvalendosi questa volta dell'ufficiale giudiziario, ovvero, delle modalità previste dalla Legge n. 53/1994, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita la parte ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione. Direzione Regionale

FATTO

La S.a.s. di, in persona del l.r.p.t., rappresentata dall'Avv., ha presentato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della in data, una richiesta d'accesso al fine di chiedere l'ostensione di diverse relate di notifica di cartelle di pagamento ricevute dalla stessa, nonché copia delle intimazioni di pagamento, dei preavvisi di fermo e ipoteca e dei pignoramenti successivi alle richiamate cartelle di pagamento. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, in data la S.a.s., come sopra rappresentata e difesa, ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Agenzia delle Entrate ha inviato una memoria al fine di rappresentare che, con comunicazione del (inviata a mezzo pec il), l'Agente della Riscossione ha accolto interamente la richiesta d'accesso, inoltrando la documentazione richiesta. Ha pertanto concluso chiedendo che la richiesta di riesame venisse dichiarata inammissibile.

DIRITTO

Le censure dell'Amministrazione resistente sono fondate, avendo la stessa dato prova di aver consentito integralmente l'accesso richiesto, prima che il ricorrente adisse questa Commissione. Ne discende che la richiesta di riesame deve essere dichiarata inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione. Direzione Regionale

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della, una richiesta d'accesso al fine di chiedere l'ostensione di diverse relazioni di notifica di cartelle di pagamento ricevute dallo stesso, nonché copia delle intimazioni di pagamento, dei preavvisi di fermo e ipoteca e dei pignoramenti relativi e successivi alle richiamate cartelle di pagamento. L'Agente della Riscossione ha consentito l'accesso solo parzialmente, differendo l'accesso di 30 giorni per l'ostensione dell'ulteriore documentazione richiesta. Scaduti il termine, il ricorrente si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato una memoria articolata, nella quale ha spiegato, alla fine, di aver consentito interamente l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria dell'Amministrazione resistente che ha trasmesso la documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Provinciale per l'Istruzione per adulti di

FATTO

La Sig.ra, docente a tempo indeterminato in servizio presso il Centro Provinciale per l'Istruzione di come docente alfabetizzatore, ha presentato un'istanza d'accesso in data all'Amministrazione in intestazione, chiedendo di accedere a numerosi documenti. La ricorrente ha chiesto, a titolo non esaustivo, di accedere ai nominativi dei docenti che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare gli esami della Prefettura, la data di inserimento dei nuovi docenti nella Commissione esami della Prefettura, gli effettivi docenti che hanno effettuato la sessione d'esame, il numero di sessioni assegnate dalla Prefettura al Centro Provinciale per l'Istruzione, il numero di sessioni attribuite ai docenti facenti parte della Commissione e i relativi incarichi di assegnazione, le rinuncia alle sessioni d'esame inoltrati dai docenti, nonché gli importi retribuiti ai docenti facenti parte della Commissione e del numero di sessioni a esse attribuite riferite agli anni scolastici , , , e La ricorrente ha motivato il proprio interesse all'accesso avendo partecipato alla procedura di incarico delle sessioni di esame.

L'Amministrazione adita ha accolto solo parzialmente l'istanza, e per questo la Sig.ra ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. Il Centro Provinciale per l'Istruzione per adulti di ha inviato una memoria nella quale sono stati prodotti numerosi documenti.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare, preso atto dell'avvenuta ostensione di parte della documentazione oggetto d'istanza, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alla documentazione già inviata, osservando per il resto quanto segue.

I partecipanti ad una procedura di incarico per l'assegnazione di docenze, sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti

relativi alla procedura medesima. Laddove l'accesso abbia natura endoprocedimentale, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione. Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo alla ricorrente.

Tanto premesso, considerato che l'Amministrazione ha inviato nella propria memoria numerosi documenti da cui però non è dato evincersi se l'ostensione sia avvenuta in maniera completa o parziale, sospende la decisione impugnata, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge, invitando la ricorrente a comunicare se i documenti inviati sono esaustivi rispetto all'istanza d'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per avvenuto accesso e, per il resto, sospende la decisione impugnata invitando la parte ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge. Invita la Segreteria a trasmettere la memoria dell'Amministrazione alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Corte d'Appello di Ordine Assistenti Sociali Regione

FATTO

Il Sig. ha presentato due istanze d'accesso rivolte alle Amministrazioni in intestazione: con la prima, rivolta al Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte d'Appello di, ha richiesto l'accesso al fascicolo n./....., relativo ad un esposto da lui stesso presentato per una potenziale violazione del codice deontologico forense a suo dire commessa dall'Avv. del Foro di, in un procedimento nel quale è coinvolta la figlia minore dell'accidente. In data il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha negato l'accesso, ritenendo l'istanza priva di un interesse diretto, concreto ed attuale, essendo il ricorso già stato deciso e comunicato al ricorrente.

Avverso tale espresso divieto il Sig. ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso; al ricorso risulta allegata la copia della raccomandata inviata al controinteressato, ritualmente recapitata, che non ha fatto pervenire deduzioni scritte. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria rappresentando non solo la legittimità del diniego opposto, ma anche di aver ricevuto numerose istanze d'accesso dal Sig., tutte puntualmente riscontrate.

Con la seconda istanza il Sig. si è rivolto all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione, per chiedere l'accesso agli atti dei procedimenti n. e/....., relativi all'operato di alcune assistenti sociali in ordine ad un procedimento nel quale è coinvolta la figlia minore dell'accidente. In data l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, ritenendo la domanda carente dell'interesse attuale e concreto all'accesso. Avverso tale espresso diniego il Sig. ha presentato una richiesta di riesame a questa Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. Al ricorso risulta allegata una notifica alla Sig.ra madre della minore di cui al procedimento.

DIRITTO

La Commissione, riuniti preliminarmente i gravami per connessione soggettiva ed oggettiva, osserva nel merito quanto segue. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza di legittimità, l'autore di un esposto disciplinare deve ritenersi legittimato all'accesso,

avendo un interesse diretto, concreto e attuale, tutte le volte in cui l'Ordine professionale sia chiamato ad accertare il rispetto o meno della regola deontologica da parte del professionista segnalato. Anche di recente il Consiglio di Stato ha affermato che *“Il principio di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, secondo cui deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, impone al giudice di accertare se la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Dunque, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno ...”* (così Consiglio di Stato, sez. III , 15/02/2022 , n. 1121).

Tanto premesso, appare fondato il ricorso azionato avverso il diniego opposto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte d’Appello di, vantando il ricorrente un interesse attuale e concreto all’accesso richiesto.

Quanto, invece, al ricorso proposto contro il diniego dell’Ordine degli Assistenti sociali della, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati (presumibilmente le assistenti sociali destinatarie degli esposti), ma soltanto alla Sig.ra che, dalla narrativa del ricorso, non risulta essere controinteressata all’accesso richiesto.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, accoglie il ricorso nei confronti del Consiglio Distrettuale di disciplina della Corte d’Appello di e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il diniego dell’Ordine degli Assistenti sociali della

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando

FATTO

Il Sig. ha presentato al Comando Reggimento, tre richieste d'accesso: con la prima, in data, ha chiesto l'ostensione degli atti relativi all'inclusione di aliquota di avanzamento di grado; con la seconda del ha chiesto gli atti relativi al foglio matricolare personale; ed infine, in data ha chiesto di conoscere i nomi dei responsabili dei procedimenti delle istanze d'accesso da lui presentate.

Lamentando la formazione del silenzio rigetto il Sig. si è rivolto alla Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria per giustificare le ragioni del silenzio rigetto, ritenendo, a tal fine, che l'accedente non avesse dato prova di un interesse attuale e concreto all'accesso. Ha inoltre chiarito che i documenti richiesti dal ricorrente possono essere acquisiti direttamente dall'interessato tramite piattaforma S.I.G.E., effettuando l'accesso con la propria Carta Multiservizi Difesa; quanto ai P.E.F.O., parte integrante della documentazione prodotta al fine dell'inclusione delle aliquote di avanzamento, il Comando Reggimento ha comunicato che detti documenti sono già stati rilasciati all'accedente in data Infine l'Amministrazione ha comunicato i nominativi dei responsabili dei procedimenti sull'accesso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente ricorda che l'accesso ai documenti amministrativi, laddove, come nel caso dell'odierno ricorrente, si inserisce nel novero dell'accesso "endoprocedimentale", è tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo, ragion per cui, tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti che lo riguardano, senza la necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta.

Tanto premesso, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente che ha dichiarato di aver inviato, seppur parzialmente, la documentazione richiesta successivamente alla richiesta di riesame, e di aver indicato i nomi dei responsabili dei procedimenti, ed infine che parte dei documenti richiesti

possono essere acquisiti direttamente dall'interessato tramite piattaforma S.I.G.E, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione. Direzione Regionale

FATTO

La società ricorrente, rappresentata dall'Avv., ha presentato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della, una richiesta d'accesso al fine di chiedere l'ostensione di diverse relate di notifica di cartelle di pagamento ricevute dalla stessa, nonché copia delle intimazioni di pagamento, dei preavvisi di fermo e ipoteca e dei pignoramenti relativi e successivi alle richiamate cartelle di pagamento, in uno alla relativa attestazione di notifica. L'Agente della Riscossione ha consentito l'accesso solo parzialmente, per il resto differendolo di 30 giorni, per avere il tempo di acquisire l'ulteriore documentazione. Allo spirare del termine di trenta giorni, il ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato una memoria, rappresentando di aver consentito interamente l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria dell'Amministrazione resistente che ha trasmesso la documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Ripam. Formez Pa

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta a Formez Pa, per chiedere l'accesso agli atti relativi ad un concorso al quale aveva preso parte presso il Ministero della Cultura, nonché i verbali delle commissioni d'esame, gli atti del differimento di prova, ed ogni documento da cui fosse possibile evincere i criteri adottati dalle commissioni giudicatrici e la legittimità delle decisioni assunte. Lamentando la formazione del silenzio rigetto, il Sig. si è rivolto alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria rappresentando di aver inoltrato a mezzo pec la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente in cui dichiara di aver inviato la documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione" di Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, insegnante di, ha presentato istanze di accesso, di cui rivolte all'Istituto di Istruzione di ed una all'Ufficio Scolastico Provinciale di, tutte motivate dalla necessità di tutelare la propria posizione giuridica in sede giurisdizionale, avverso l'irrogazione di alcune sanzioni disciplinari ed il successivo licenziamento.

Con la prima istanza, la ricorrente ha chiesto di accedere alle notifiche ai controinteressati all'accesso (atti prot. n, n., n., n., n. del, oltre ad un documento non protocollato), in particolare ha chiesto le ricevute di spedizione delle raccomandate AR ed il testo delle notifiche inviate dalla scuola ai soggetti controinteressati. L'amministrazione in data ha negato l'accesso, ritenendoli "*atti di mera comunicazione, inviati dalla scuola ai genitori estensori delle lettere che hanno portato alla sanzione disciplinare ...Comunicazioni che poi le sono già state fornite in versione integrale e senza più l'anonimato dei nominativi degli estensori su indicazione del DICA del della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?*".

Con la e la istanza, la ricorrente ha chiesto di accedere alle controdeduzioni fornite dai controinteressati all'accesso, Sig. e Sig.ra, alla richiesta presentata dalla Sig.ra con la quale chiedeva di visionare ed estrarre copia autenticata del verbale dell'assemblea dei genitori degli alunni della classe, svoltasi il, prot. L'Amministrazione resistente, nel motivare le ragioni del diniego, ha rappresentato che il Sig. e Sig.ra, avevano comunicato al Dirigente Scolastico Prof. il proprio diniego all'ostensione del documento richiesto per rispetto dell'anonimato dei genitori firmatari; tuttavia, a seguito della decisione di questa Commissione che accoglieva il ricorso della Sig.ra in ragione del licenziamento della stessa intervenuto *medio tempore*, l'Amministrazione aveva consentito l'accesso al verbale dell'assemblea dei genitori fornito all'accedente senza oscuramento dei nominativi. L'Amministrazione, nel motivare le ragioni del diniego, ha chiarito che "*le motivazioni fornite dai controinteressati non sono ostensibili in quanto mero strumento di valutazione da parte dell'istituzione scolastica, rispetto alla quale è preclusa dalla legge qualsivoglia forma di controllo da parte del singolo interessato (art. 24 c. 3 L. 191.1990)*", ed inoltre "*tale non fa parte del suo fascicolo personale?*".

Con la istanza di accesso, la ricorrente ha chiesto la copia autenticata dell'estratto del registro delle chiamate effettuate dal telefono scolastico dalla stessa ricorrente alla Sig.ra, madre dell'alunna -classe, ed al padre della suddetta alunna nei giorni, e Tale

richiesta d'accesso è stata motivata, ancora una volta, anche con la necessità di difendersi in sede giurisdizionale dalle lamentele dei genitori dell'alunna circa il ricevimento genitori da loro prenotato con la docente L'Amministrazione ha negato l'accesso *“perché trattasi di una serie di informazioni inserite in generici tabulati telefonici. Si ricorda inoltre che “non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”(art. 22, c. 4, l. 241/1990)”*.

Con la istanza di accesso (identica all'..... istanza), la Sig.ra ha chiesto di poter visionare ed estrarre copia autenticata dell'attestazione del corso di formazione al trattamento dei dati personali per l'esibizione del c.d. “Green Pass” o al trattamento di dati di natura sanitaria (o di altro documento equivalente) svolto dai soggetti delegati dall'amministrazione scolastica al controllo del “Green Pass” dei dipendenti e degli studenti della scuola, così come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (Reg. UE n. 679/2016). La richiesta era riferita, in particolare, ai corsi svolti dai Sigg.ri e A sostegno della richiesta d'accesso la Sig.ra ha rappresentato la necessità di tutelare la sua posizione giuridica in sede giurisdizionale in relazione all'intervenuto licenziamento, dovuto alla mancanza di “Green pass” ed all'inosservanza degli obblighi vaccinali.

L'Amministrazione ha respinto anche tale richiesta in quanto *“ai suddetti delegati sono state fornite precise istruzioni al riguardo per gli assistenti amministrativi sulla piattaforma SIDI e per i docenti e i collaboratori scolastici per i controlli all'interno dell'istituzione scolastica, sotto la guida e le indicazioni del DPO formalmente incaricato, dott.”*.

Con la istanza di accesso, la ricorrente ha chiesto di poter visionare ed estrarre copia autenticata della ricevuta di consegna della pec inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico provinciale di, per l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti della stessa accedente, e contenente il documento “Segnalazione fatti di rilevanza disciplinare nei confronti della docente”. La ricorrente, nel motivare l'interesse all'accesso, ha specificato da un lato che dalla relazione sul suo operato professionale è scaturito il procedimento disciplinare nei suoi confronti; ed inoltre che il documento sottoscritto dall'educatrice Sig.ra, e riportato quale allegato alla “Relazione fatti di rilevanza disciplinare nei confronti della prof.ssa” (trasmessa dall'I.I.S. “.....” di all'Ufficio Scolastico provinciale di per l'attivazione del procedimento disciplinare), *“risulta avere una data e un protocollo successivo rispetto a quello della suddetta relazione che ha dato origine al procedimento disciplinare nei miei confronti. Prima dell'audizione difensiva ho fatto regolare richiesta di accesso agli atti all'Ufficio Scolastico Provinciale di volta all'acquisizione dei documenti istruttori del procedimento disciplinare a mio carico; il Provveditorato di mi ha consegnato via pec tutti i documenti istruttori eccetto la suddetta relazione a mio carico scritta dall'educatrice sig.ra”*.

L'Amministrazione acceduta, con riferimento alla richiesta di accesso agli atti volta a richiedere la ricevuta di consegna della Pec inviata all'Usp di, ha respinto l'istanza, trattandosi di un mero atto di comunicazione inviato dalla scuola all'Usp di, avendo tra l'altro l'accedente già avuto accesso a tutte le comunicazioni in esso contenute. Inoltre ha evidenziato che tale comunicazione non fa parte del fascicolo personale dell'accedente.

Con la istanza di accesso, la Sig.ra ha chiesto la copia autenticata della richiesta da parte dei rappresentanti dei genitori della classe di indire l'assemblea dei genitori sui problemi della classe. L'Istituto scolastico ha respinto la richiesta, trattandosi di una semplice comunicazione di richiesta di assemblea, di cui tra l'altro l'accedente ha già ottenuto ed acquisito il verbale.

Con la istanza, l'accedente ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di la copia autenticata di tutte le deleghe ai dipendenti dell'Ufficio scolastico provinciale di preposti alla verifica della certificazione "green pass" (nel periodo di vigenza dell'obbligo del c.d. "green pass"), delle persone che (nel periodo di vigenza dell'obbligo del green pass) hanno avuto accesso ai locali dell'Ufficio scolastico provinciale di; copia autenticata delle deleghe del responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nella certificazione "green pass" al personale preposto al controllo del c.d. "Green pass" degli avventori dell'ufficio scolastico provinciale di L'Amministrazione, in data, ha consentito l'accesso che, tuttavia, non è stato ritenuto soddisfacente dall'accedente in quanto l'USP di avrebbe osteso un documento privo di protocollo e, quindi, senza data certa, denominato "Istruzioni tecnico-operative per gli incaricati alla verifica green pass", ritenuto inutile dall'accedente, *"in quanto disciplina l'accesso ai locali dell'ufficio scolastico provinciale di dal al, periodo successivo alla notifica del mio licenziamento (pec del)"*.

Con la ed ultima istanza, la Sig.ra ha chiesto la copia autentica del documento prot. n. del; a tal fine la ricorrente ha chiarito che in data aveva già chiesto l'accesso di tale documento in copia semplice e che, successivamente, avendo chiesto il medesimo documento in data, questa volta in copia autentica, aveva notato una discrasia tra i documenti che, pur riportando lo stesso numero di protocollo, sono palesemente difformi.

Contro tali espressi dinieghi la ricorrente si è rivolta nei termini alla Commissione, chiedendo che fossero riesaminati i ricorsi ed adottate le conseguenti determinazioni. Le due Amministrazioni hanno inviato delle memorie per chiarire la legittimità del proprio operato. In particolare, con riguardo all'ultima richiesta di riesame, l'Istituto Scolastico ha chiarito di aver negato l'accesso richiesto in quanto il documento oggetto dell'istanza era già in possesso dell'accedente in copia autentica, e che da una più attenta analisi dei documenti in possesso dell'Amministrazione, è risultato che per mero errore materiale era stato apposto lo stesso numero di protocollo tanto sul documento originale, consegnato in copia autentica alla ricorrente, sia manualmente su una bozza contenuta nel fascicolo personale che

doveva essere distrutta. L'Istituto scolastico ha poi aggiunto che, accortasi dell'errore materiale, ha proceduto ad avvisare la Prof.ssa con mail inviata in data (con prot. Ris. n°).

DIRITTO

La Commissione, riuniti preliminarmente i gravami per connessione soggettiva ed oggettiva, osserva nel merito quanto segue. La Sig.ra ha presentato ben richieste d'accesso alle Amministrazioni indicate in epigrafe soltanto nel mese di del corrente anno. Appare doveroso ricordare, in primo luogo, che la disciplina in materia di accesso è improntata, in linea generale, alla massima trasparenza dell'azione della p.a. ed anche al principio di leale collaborazione tra questa ed il privato; di talché, al fine di non gravare inutilmente l'Amministrazione acceduta, sarebbe stata una scelta opportuna concentrare le plurime richieste in un'unica istanza, al fine di non disperdere le risorse dell'Amministrazione, pur lasciando impregiudicato il pieno esercizio del diritto all'accesso.

Tanto premesso, delle numerose istanze di riesame proposte dalla ricorrente, solo quelle di cui ai numeri , , , e di cui alle premesse in fatto sono fondate e meritevoli di accoglimento. Tali istanze, infatti, hanno ad oggetto le notifiche ai controinteressati all'accesso (atti prot. n , n., n., n., n. del, oltre ad un documento non protocollato), le ricevute di spedizione delle raccomandate AR, il testo delle notifiche ai controinteressati inviati dalla scuola ai soggetti controinteressati, le controdeduzioni fornite dai controinteressati all'accesso, Sig. e Sig.ra e contenenti i rispettivi dinieghi alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla Sig.ra, nonché la ricevuta di consegna della pec inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico provinciale di, per l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti della stessa accedente. In particolare, quanto alla richiesta d'accesso delle motivazioni fornite dai controinteressati, l'Amministrazione ha negato l'accesso ritenendo che si trattasse di *“mero strumento di valutazione da parte dell'istituzione scolastica, rispetto alla quale è preclusa dalla legge qualsivoglia forma di controllo da parte del singolo interessato (art. 24, c. 3, L. 241/1990)”*.

Si tratta di un assunto errato, che rende illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione. La ricorrente, infatti, vanta un interesse qualificato all'accesso, considerato che è in corso un contenzioso con l'Istituto scolastico relativo all'irrogazione di diverse sanzioni disciplinari ed al suo intervenuto licenziamento. L'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, laddove prevede che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici - sancisce la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza dei controinteressati..”* (T.A.R., Roma, sez. III, 02/05/2022, n. 5391). La necessità di accedere a tali documenti, nella rappresentazione dell'accedente, strumentale all'articolazione della propria difesa,

rende pertanto illegittima la mancata ostensione dell'Amministrazione resistente. In particolare, con riguardo alle motivazioni fornite dai controinteressati all'accesso, se è vero queste costituiscono "*strumento di valutazione da parte dell'istituzione scolastica*", e anche vero che costituiscono documenti amministrativi che non possono ritenersi sottratti all'accesso, stante, altresì, la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza dei controinteressati. Le stesse considerazioni valgono per la richiesta (la n. della narrativa) avente ad oggetto la copia autenticata della richiesta da parte dei rappresentanti dei genitori della classe di indire l'assemblea dei genitori sui problemi della classe. L'Istituto scolastico ha respinto la richiesta, ritenendo che si trattasse di una semplice comunicazione di richiesta. Tanto, tuttavia, non vale a sottrarre il documento *de quo*, ove esistente, dalla richiesta d'accesso della ricorrente. Ne discende che, con riguardo a tali documenti, l'Amministrazione acceduta dovrà consentire l'accesso richiesto.

Con riguardo, invece, alle altre richieste di riesame, la n. , , , e di cui in narrativa, le stesse sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento. La richiesta di riesame della copia autenticata dell'estratto del registro delle chiamate effettuate dal telefono scolastico dalla stessa ricorrente ai genitori dell'alunna (istanza n. delle premesse in fatto) è infondata. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 184/2006, non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di procedere ad una elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute, non essendo accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

Quanto alle richieste delle copie autentiche dell'attestazione del corso di formazione al trattamento dei dati personali per l'esibizione del c.d. "Green Pass" o al trattamento di dati di natura sanitaria (o di altro documento equivalente) svolto (di cui alle richieste di riesame ed), le richieste non possono essere accolte. Sul punto l'Amministrazione ha precisato che "*...sono state fornite precise istruzioni derivanti dalla normativa vigente comune a tutte le scuole italiane...che non prevedeva nessuna attestazione individuale*"; inoltre l'Istituto scolastico ha dichiarato di aver fornito al personale dipendente le indicazioni necessarie all'utilizzo della Piattaforma ministeriale SIDI per il controllo del Green Pass e della certificazione vaccinale, sulla base della normativa vigente, e di aver consegnato alla Sig.ra le deleghe in seguito della sua istanza di accesso agli atti in data Non vi è neanche prova, quindi, che sussistano i documenti richiesti dall'accedente.

Quanto alla richiesta di copia autenticata di tutte le deleghe ai dipendenti dell'Ufficio scolastico provinciale di preposti alla verifica della certificazione "green pass" (n. delle premesse in fatto), l'Amministrazione ha consentito l'accesso, tuttavia, non ritenuto soddisfacente dall'accedente in quanto documento privo di protocollo. Anche sotto tale profilo va ricordato che non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di procedere ad una elaborazione per soddisfare le richieste di accesso

ricevute, di talché, avendo l'Amministrazione consentito l'accesso di quanto richiesto, la stessa non può essere tenuta a svolgere ulteriori attività.

Infine, quanto alla decima ed ultima istanza della copia autenticata del documento prot. n. del, la ricorrente ha chiarito che in data aveva già chiesto l'accesso di tale documento in copia semplice e che, successivamente, avendo chiesto il medesimo documento in data, questa volta in copia autentica, aveva notato una discrasia tra i documenti che, pur riportando lo stesso numero di protocollo, sono palesemente difformi. L'Amministrazione ha chiarito in proposito che *“per mero errore materiale è stato apposto lo stesso numero di protocollo, sia sul documento originale e consegnato in copia autentica, sia manualmente su una bozza presente all'interno del fascicolo personale che doveva essere distrutta. Rilevato detto errore materiale abbiamo proceduto ad avvisare la Prof.ssa con mail inviata in data con prot. Ris. n° che si allega alla presente”*. Posto dunque che l'Amministrazione aveva già consentito l'accesso richiesto, ed alla luce dei chiarimenti forniti, anche quest'ultima richiesta non può essere accolta.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, accoglie in parte i ricorsi (di cui ai nn.,,, e) e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare le istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione, e, per il resto respinge i rimanenti ricorsi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale del

FATTO

La Sig.ra ha presentato un'istanza d'accesso datata rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale del, chiedendo di accedere a diversi documenti, tra cui il verbale contenente i criteri di valutazione per le prove scritte adottate dalla Commissione esaminatrice, le domande di partecipazione alla prova concorsuale, con relativi allegati, dei candidati risultati idonei per la Regione, copia degli elaborati prodotti dai candidati idonei utilmente inseriti nella graduatoria della Regione, ed infine i verbali e le schede dei candidati relativi alla propria posizione e a quella di tutti gli idonei per la Regione afferenti la prova scritta.

L'Amministrazione adita, con provvedimento del ha accolto parzialmente l'istanza, limitatamente alle prime due richieste, negandolo per il resto. Avverso tale provvedimento, la Sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di accoglimento vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Infatti, il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa, ovvero a quelli formati dalle commissioni giudicatrici, a quelli a sé relativi nonché a quelli degli altri concorrenti senza, peraltro, che questi ultimi possano essere considerati "controinteressati" in senso tecnico e, quindi, senza che sia necessaria la notifica, agli stessi, dell'istanza ex art. 3 del DPR 184/2006, non ponendosi nei loro confronti esigenze "di riservatezza".

Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso integrale alla documentazione richiesta, ove questa non risultasse eccessiva. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione potrà concedere l'accesso ad un numero limitato di documenti, scelti dal ricorrente tra quelli ritenuti più rappresentativi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione. Direzione Regionale

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dall'Avv., ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale della, una richiesta per chiedere l'accesso a numerose copie di relate di notifica di cartelle di pagamento alla stessa indirizzata, nonché copia delle intimazioni di pagamento, dei preavvisi di fermo e ipoteca e dei pignoramenti, relativi e successivi alle richiamate cartelle di pagamento. L'Agente della Riscossione ha consentito l'accesso solo in parte, differendo l'accesso di 30 giorni per reperire l'ulteriore documentazione richiesta. Scaduto il termine, la ricorrente si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato una memoria articolata, nella quale ha spiegato, alla fine, di aver consentito interamente l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria dell'Amministrazione resistente che ha trasmesso la documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

FATTO

Il Signor ha partecipato al concorso per 436 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato, collocandosi in graduatoria come idoneo non vincitore. Per questo ha presentato numerose istanze d'accesso al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, chiedendo l'ostensione di numerosi atti relativi a diversi candidati, rappresentando di avere un interesse qualificato all'accesso, sorretto da finalità difensive. Tanto premesso, in data e, il Sig. ha chiesto all'Amministrazione di accedere a diversi documenti afferenti le valutazioni dei titoli del candidato L'Amministrazione, in data e, ha negato l'accesso, ritenendo le richieste non sorrette da un interesse attuale e concreto all'accesso, e reputando quest'ultimo finalizzato ad un controllo generalizzato dell'operato della pa. In particolare l'Amministrazione acceduta ha ritenuto che la richiesta non fosse sorretta da un interesse attuale e concreto all'accesso, in quanto il giudizio instaurato dall'accedente avverso la graduatoria di merito del concorso si è definitivamente concluso, in senso sfavorevole al ricorrente, con la sentenza n. / del Consiglio di Stato.

Contro tali provvedimenti espressi di diniego il Sig. ha adito la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione ha inviato una memoria con cui ha ribadito la natura esplorativa dell'istanza, in quanto preceduta da numerose analoghe richieste di accesso agli atti formulate nell'ambito del medesimo concorso (circa istanze d'accesso formulate nell'arco temporale di anni, alcune delle quali anche accolte). Inoltre ha rilevato la carenza di un interesse attuale e concreto all'accesso.

DIRITTO

La Commissione, anche sulla scorta delle precedenti decisioni relative al medesimo ricorrente su analoghe istanze sempre formulate in riferimento al medesimo concorso, ritiene di non poter accogliere il presente ricorso. Da un lato, infatti, lo stesso si palesa carente sotto il profilo dell'interesse attuale e concreto all'accesso, in quanto, per giurisprudenza costante, condivisa da questa Commissione, *“l'accesso difensivo è consentito a condizione che la parte dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento in presenza di un nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica finale, da accertare mediante un giudizio prognostico ex ante, nel senso che il documento richiesto è stimato necessario ad acquisire elementi di*

prova in ordine ai fatti - principali e secondari - integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa e delle pretese astrattamente azionabili in giudizio....” (T.A.R., Roma, sez. IV, 21/04/2022, n. 4792).

Nel caso in esame a difettare sarebbe proprio l'attualità dell'interesse all'accesso, stante l'intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato, in senso sfavorevole al ricorrente. Dall'altro, essendo carente l'interesse all'accesso, la relativa richiesta appare piuttosto preordinata ad un controllo diffuso e generalizzato dell'operato dell'amministrazione, come tale inammissibile, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241/1990. Per quanto sopra l'istanza di accesso appare di natura meramente esplorativa e volta, dunque, ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale inammissibile *ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241*.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Vita S.p.a.

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha inoltrato una richiesta a Poste Vita S.p.a. domandando l'accesso alle polizze vita, individuali e cointestate nonché copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi anni dal Sig., di cui si è dichiarato erede. A tal fine la richiesta d'accesso è stata motivata dalla necessità di tutelare i propri diritti successori.

In risposta alla richiesta ostensiva, Poste Vita S.p.a. ha comunicato l'esistenza di n. polizze sottoscritte dal *de cuius* e tutte annullate; ha trasmesso inoltre copia di contratti delle suddette polizze ma con oscuramento dei dati dei beneficiari per tutelarne la privacy, omettendo del tutto il rilascio del contratto riferito alla polizza. Avverso tale parziale diniego il Sig., come sopra rappresentato, ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Con ordinanza del la Commissione ha invitato l'Amministrazione resistente a notificare l'istanza d'accesso nonché il ricorso ai soggetti controinteressati, al fine della regolarità del contraddittorio, dichiarando sospesi i termini di legge nelle more del predetto adempimento. E' pervenuta memoria del controinteressato che si è opposto al richiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione ricorda che, per giurisprudenza costante, la società Poste Italiane s.p.a., come anche Poste Vita S.p.a., compagnia di assicurazione italiana controllata da Poste Italiane “è soggetta alla disciplina, di cui agli artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria” (Consiglio di Stato ad. plen., 28/06/2016, n. 13). Tanto premesso, sussiste nel caso di specie un rapporto la cui natura è strettamente privatistica, ragion per cui deve ritenersi insussistente il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Infatti, l'astratta accessibilità — per effetto della riforma di cui alla L. n. 15/2005 — anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, sussiste “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, e deve essere correttamente circoscritta, al fine di evitare indebite estensioni del sotteso diritto all'ostensione, essendo necessario uno specifico collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la *ratio legis* della

trasparenza della sfera d'azione amministrativa. Nel caso in esame gli atti in questione, relativi a polizze vita, non afferiscono, neppure indirettamente, alla gestione del servizio pubblico demandato alla società, bensì ad un rapporto privatistico nel cui ambito non può essere invocato il diritto di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, revocando l'ordinanza del

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Amministrazione resistente, in data, una richiesta d'accesso agli atti, chiedendo l'ostensione della "*copia cartacea autentica all'originale dell'avvenuta convocazione proprio coll. Scolastico anno -..... nella quale è stata assegnata una supplenza alla posizione dal al e non data alla sottoscritta in posizione favorevole*". L'Istituto scolastico acceduto, in data, negava l'accesso richiesto, e, per questi motivi, la ricorrente adiva la Commissione che, con decisione del, accoglieva il ricorso.

La Sig.ra si è rivolta nuovamente alla Commissione, lamentando la mancata ostensione da parte dell'Istituto scolastico dei documenti richiesti, facendo riferimento ad un provvedimento espresso di diniego del, tra l'altro solo menzionato e non anche allegato, pur essendo stata accolta la relativa richiesta di riesame.

DIRITTO

La nuova istanza di riesame del diniego all'accesso agli atti in data deve essere dichiarata inammissibile, essendo preordinata a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Scrivente - potere riservato al giudice amministrativo. Ed infatti, anche dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso non è dotata di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L. n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità per il cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.